



CORTEI DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

**REFERTO SU TIPOLOGIE DELLE COPERTURE ADOTTATE NELLE LEGGI
REGIONALI E DELLE RELATIVE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI**

ANNO 2017

art. 1, comma 2 d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012





CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

**REFERTO SU TIPOLOGIE DELLE COPERTURE ADOTTATE NELLE
LEGGI REGIONALI E DELLE RELATIVE TECNICHE DI
QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI**

ANNO 2017

art. 1, comma 2 d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012

Magistrato relatore: presidente Cristina Zuccheretti

**Con la collaborazione di: dott.ssa Barbara Innocenti (istruttoria ed elaborazione dati)
Sig.ra Michela Battistini (supporto e segreteria)**

SOMMARIO

Deliberazione

1.	Il quadro normativo.....	13
2.	Metodologia.....	15
3.	La verifica della copertura finanziaria	16
3.1.	La quantificazione degli oneri finanziari.....	16
3.2.	L'individuazione dei mezzi di copertura	18
1.	L'analisi delle leggi emanate dalla regione Toscana nel corso del 2017.....	20
2.	Le singole leggi con effetti finanziari	21
2.1.	Legge regionale 7 febbraio 2017, n. 2 “Professioni regolamentate. Modifiche alla l.r. 73/2008”	21
2.2.	Legge regionale 6 marzo 2017, n. 8 – “Disposizioni transitorie in materia di controlli sugli impianti termici. Modifiche alla l.r. n. 87/2009 e alla l.r. 85/2016”	25
2.3.	Legge regionale 7 marzo 2017, n. 9 “Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della regione Toscana e degli anniversari storici. Istituzione dei premi regionali di valorizzazione del territorio toscano “Innovazione – Made in Tuscany” e “Giovanni da Verrazzano – Eccellenze toscane”. Modifiche alla l.r. n. 46/2015”	26
2.4.	Legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 “Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. n. 22/2015 e alla l.r. n. 70/2015”	28
2.5.	Legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 – “Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana”	31
2.6.	Legge regionale 4 maggio 2017, n. 21 “Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato – modifiche alla l.r. 82/2009 e alla l.r. 51/2009”	32
2.7.	Legge regionale 4 luglio 2017, n. 31 “Disposizioni finanziarie in materia di tartufi. Modifiche alla l.r. 50/1995”	34
2.8.	Legge regionale 14 luglio 2017, n. 33 “Contributi per l'anno 2017 per le città murate della Toscana. Modifiche alla l.r. n. 46/2016”	35
2.9.	Legge regionale 25 luglio 2017, n. 36 “Disposizioni in merito al nuovo assetto organizzativo delle funzioni di governo clinico regionale, della Commissione regionale di bioetica e dei comitati etici della Toscana. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 51/2009”	36
2.10.	Legge regionale 1 agosto 2017, n. 40 “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017 – 2019. Modifiche alle l.r. 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017”	38
2.11.	Legge regionale 2 agosto 2017, n. 42 “Disposizioni per la successione della Regione Toscana nei beni e nei rapporti della Provincia di Lucca conseguenti al riordino delle funzioni provinciali e per la conclusione del processo di riordino. Modifiche alla l.r. 22/2015”	45
2.12.	Legge regionale 29 settembre 2017, n. 51 “Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2017/2019. Modifiche alla l.r. 86/2014 ed alla l.r. 82/2015”	46
2.13.	Legge regionale 29 settembre 2017, n. 53 “Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 9 e 10 settembre 2017 verificatesi nei territori dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti”	47
2.14.	Legge regionale 5 ottobre 2017, n. 55 – “Disposizioni in materia di tutela dall'amianto. Modifiche alla l.r. 51/2013”	49

2.15.	Legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 – “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque”	50
2.16.	Legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 – “Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità”	52
2.17.	Legge regionale 2 novembre 2017, n. 64 – “Disposizioni in materia di accesso all’impiego regionale, attività extraimpiego e strutture di supporto agli organi politici. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 4/2008”	53
2.18.	Legge regionale 5 dicembre 2017, n. 65 – “Istituzione del Comune di Rio, per fusione dei Comuni di Rio Marina e Rio nell’Elba” e Legge regionale 5 dicembre 2017, n. 66 - Istituzione del Comune di Laterina Pergine Valdarno, per fusione dei Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina”	54
2.19.	Legge regionale 6 dicembre 2017, n. 68 – “Interventi normativi relativi alla terza variazione al bilancio di previsione 2017/2019. Modifiche alle leggi regionali 88/1998, 65/2010, 23/2012, 77/2012, 77/2013, 14/2014, 86/2014, 82/2015, 85/2016, 89/2016, 16/2017, 40/2017, 53/2017”	56
2.20.	Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70 – “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2017”	63
2.21.	Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 – “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese”	63
2.22.	Legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73 – “Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo”	64
2.23.	Legge regionale 14 dicembre 2017, n. 74 – “Disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro)”	65
2.24.	Legge regionale 14 dicembre 2017, n. 75 – “Disposizioni in materia di partecipazione e di tutela dell’utenza nell’ambito del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”	66
2.25.	Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81 – “Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l’autonomia personale delle persone con disabilità”	67
3.	Considerazioni conclusive sulla tipologia di copertura finanziaria adottata nelle leggi regionali del 2017	68
1.	Costituzione della Repubblica Italiana (Art. 81);	79
2.	L. 31 Dicembre 2009, n. 196 - Legge di contabilità e finanza pubblica (artt. 17-19);	79
4.	Costituzione della Repubblica Italiana	80
5.	L. 31 Dicembre 2009, n. 196 - Legge di contabilità e finanza pubblica (estratto).....	81
6.	D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (estratto).....	87
7.	L.R. 7 Gennaio 2015, n. 1 - Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. n. 20/2008 (estratto).	103
7.1.	L.R. 22 Ottobre 2008, n. 55 - Disposizioni in materia di qualità della normazione (estratto).....	108
8.	D.P.G.R. 19/12/2001, n. 61/R Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana) (estratto).	109

DELIBERAZIONE



Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Cristina	ZUCCHERETTI	Presidente relatore
Mauro	NORI	Consigliere
Giancarlo Carmelo	PEZZUTO	Consigliere
Fabio	ALPINI	Referendario

nell'adunanza del 24 aprile 2018;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del 12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e successive modificazioni;

VISTO il d.l. n. 174 del 10/10/2012, convertito con la l. n. 213 del 07/12/2012, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e funzionamento degli enti territoriali;

VISTO il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013, recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il referto, presentato dal magistrato istruttore Cristina Zuccheretti, che illustra gli esiti della verifica delle tipologie delle coperture adottate nelle leggi della Regione Toscana nel 2017 e delle relative tecniche di quantificazione degli oneri;

VISTA l'ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO il magistrato relatore Cristina Zuccheretti;

DELIBERA

1. E' approvato il referto concernente la verifica delle tipologie delle coperture adottate nelle leggi della Regione Toscana nel 2017 e delle relative tecniche di quantificazione degli oneri, allegato alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante.

2. Copia della presente deliberazione e dell'allegato referto viene trasmesso a:

- Consiglio regionale della Toscana;
- Presidenza del Consiglio dei ministri;
- Ministero dell'economia e delle finanze;
- Presidente della Regione Toscana;
- Sezione delle Autonomie della Corte dei conti;
- Responsabile per la trasparenza della Regione Toscana

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 24 aprile 2018.

Il presidente relatore
f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in Segreteria il 26 aprile 2018

Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli

RELAZIONE

PARTE PRIMA

1. Il quadro normativo

Nel quadro di controlli sulla finanza regionale e locale posto dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella l. 7 dicembre 2012, n. 213¹, la verifica sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali affidata alla Corte dei conti, rappresenta la funzione ausiliaria che le Sezioni regionali di controllo svolgono nell'interesse dei Consigli Regionali al fine di segnalare eventuali scompensi che potrebbero avere degli impatti sugli equilibri di bilancio ed anche per consentire all'amministrazione ed alla stessa Assemblea le opportune iniziative autocorrettive.

Ed invero la Corte costituzionale ha chiaramente evidenziato il ruolo della verifica sulla copertura delle leggi di spesa, affermando come ciò “...risulti funzionale da un lato ad ampliare il quadro degli strumenti informativi a disposizione del Consiglio, per consentire (omissis) la formulazione di meglio calibrate valutazioni politiche del massimo organo rappresentativo della Regione, anche nella prospettiva dell'attivazione di processi di “autocorrezione” nell'esercizio delle funzioni legislative e amministrative (sentenza n. 29 del 1995; nonché sentenza n. 179 del 2007) e, dall'altro, a prevenire squilibri di bilancio (tra le tante, sentenze n. 250 del 2013; n. 70 del 2012)” (così Corte cost. n. 39 del 2014).

Il principio di analitica copertura finanziaria delle leggi è espresso -a livello costituzionale- nell'art. 81 comma 3, come riformulato dalla l. cost. 1/2012, il quale così recita: “Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte”².

Tale postulato viene ribadito ed esplicitato anche a livello di legislazione ordinaria, sia nazionale che regionale. In particolare, la Legge n. 196/2009 - “Legge di contabilità e finanza pubblica” - dedica tutto il Titolo V al tema della copertura finanziaria delle leggi, mentre l'art. 17, nel richiamare tale principio, provvede ad individuare altresì le tecniche all'uopo necessarie.

Per quanto riguarda le Regioni, il d.lgs. n. 118/2011 che, nel Titolo III, disciplina l'ordinamento finanziario contabile, all'art. 38 così dispone: “1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non

¹ Successivamente modificato dalla legge 116/2014.

² Detto principio era presente anche ante riforma, al comma 4: “Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte”. Per una più approfondita disamina della norma si rinvia al Referto di questa Sezione relativo all'anno 2016.

si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio. 2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa". Al contempo, l'art. 49 (intitolato "Fondi speciali") regola la copertura finanziaria delle leggi regionali nel caso in cui questa avvenga mediante uno o più fondi speciali iscritti nel bilancio regionale.

Relativamente alla Regione Toscana le disposizioni rilevanti ai fini di interesse sono tutte collocate nella l.r. n. 1/2015 "*Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. n. 20/2008*"³.

In proposito, giova ricordare che, l'art. 31 lett. a) della legge 1/2015 cit., demandava alla Giunta la competenza ad adottare, entro i successivi 180 giorni, un regolamento recante la disciplina di dettaglio contenente le disposizioni operative circa la verifica della copertura finanziaria delle leggi. Tale atto, tuttavia, non è stato mai emanato e, di conseguenza, continua ad applicarsi il precedente regolamento di attuazione della previgente normativa (l.r. n. 36/2001). Appare evidente, dunque, l'esigenza di un adeguato intervento regolamentare al fine di una organica definizione attuativa del quadro normativo e giurisprudenziale.

Si rammenta, infine, che la l.r. n. 1/2015 è stata oggetto di scrutinio da parte della Corte costituzionale (sentenza n. 184/2016) la quale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, e 23, della citata legge in riferimento agli artt. 81, 97 e 117, secondo comma, lettera e) Cost. ed alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 ha, nel contempo, posto una interpretazione costituzionalmente orientata con riguardo all'art. 15 (pure impugnato) affermando che la previsione contenuta nella suddetta norma regionale "*... esprime correttamente la regola secondo cui le disponibilità in contestazione sono accantonate nei fondi speciali al fine di aumentare – quando ne ricorrano i presupposti – le autorizzazioni di spesa di programmi già esistenti o di nuovi programmi. In definitiva, il comma 3 del menzionato art. 15 non disciplina le somme accantonate nei fondi speciali in difformità dai principi ricavabili dall'art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 118 del 2011*".

³ Segnatamente, nel CAPO II "*Strumenti della programmazione regionale Sezione*" - Sezione V "*Strumenti di programmazione finanziaria*".

2. Metodologia

La presente relazione è dunque espressione della disposizione recata dal comma 2 dell'art. 1 del citato d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, laddove, come dianzi anticipato ed in evidente analogia con la normativa inerente il bilancio dello Stato, dispone che “...annualmente le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri”.

Conseguentemente, l'esame delle leggi approvate dal Consiglio Regionale si è svolto sulla base della normativa di riferimento, ivi compresa la legge regionale di contabilità, delle linee guida dettate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti e della recente giurisprudenza costituzionale sviluppatasi in materia.

A tal proposito, giova appena rilevare come la mancata indicazione di oneri finanziari ovvero la presenza di una clausola di neutralità finanziaria di per sé non risultino elementi dirimenti al fine di stabilire la natura della legge: come costantemente affermato dalla Corte costituzionale, la mancanza o l'esistenza di un onere si desume solo dall'oggetto della legge e dal contenuto della stessa. Peraltro, sempre secondo costante insegnamento della Consulta, la legge che importi nuovi o maggiori oneri deve contenere “*esplicita indicazione*” dei mezzi di copertura; in particolare, per il cd principio della autosufficienza della legge di spesa (art. 81 co. 4 Cost.), la copertura finanziaria non può essere demandata agli organi di gestione e neppure ad altra fonte, sebbene di rango legislativo.

Sulla base dei sopraesposti insegnamenti sono state quindi individuate le leggi regionali fonti di oneri finanziari con specifica verifica circa:

1. la determinazione della tipologia di onere, in quanto tipologie diverse possono avere modalità diverse di copertura;
2. la quantificazione dell'onere e, cioè, alla valutazione e successiva distribuzione temporale del concreto impatto sui saldi di bilancio delle nuove o maggiori spese ovvero delle minori entrante derivanti dalla applicazione della legge, al fine di garantire una adeguata ed effettiva copertura finanziaria;
3. la individuazione della copertura finanziaria, e cioè dei mezzi per far fronte agli oneri derivanti dalla applicazione della legge, mezzi – peraltro – direttamente individuati dal legislatore sia nazionale (art. 17 l. n. 196/2009) che regionale (art. 14 l.r. n. 1/2015).

Con riferimento a quest'ultimo punto si ritiene di ribadire quanto già fatto presente nei precedenti Referti in merito alla cd. “clausola di salvaguarda” ed in particolare la

circostanza per cui l'operatività dell'art. 14 comma 4 l.r. n. 1/2015 risulta notevolmente depotenziato dalla mancata adozione del regolamento attuativo, al quale l'articolo in parola demanda la definizione dei criteri e delle modalità applicative della clausola di salvaguardia.

Si ricorda peraltro che le leggi che comportano oneri finanziari sono corredate da una relazione tecnico-finanziaria la quale "... a) *esplicita le metodologie seguite e gli elementi ed i criteri di calcolo impiegati; b) fornisce una valutazione sull'attendibilità della quantificazione delle grandezze finanziarie; c) evidenzia gli eventuali oneri di gestione indotti dagli interventi*"; la relazione tecnico-finanziaria, invece, nel caso di leggi che non determinano nuove o maggiori spese ovvero corredate di clausole di neutralità finanziaria, indica "... *i dati e gli elementi idonei a comprovare l'ipotesi di invarianza degli oneri complessivi a carico della finanza regionale, eventualmente anche indicando le risorse già disponibili sul bilancio di previsione per l'attuazione delle finalità perseguite*" (art. 17 L n. 1/2015).

Per ogni legge comportante nuovi o maggiori oneri è stato quindi predisposto un paragrafo, in cui è stato dato conto del risultato dell'analisi effettuata.

Come di consueto, la presente bozza di referto è stata trasmessa alla Regione Toscana, per eventuali osservazioni prima dell'approvazione definitiva in camera di Consiglio.

Seguendo la prassi instaurata in occasione dei precedenti referti e nell'intento di rispettare l'autonomia del Consiglio, sono state inviate con distinte comunicazioni le osservazioni relative alle leggi di iniziativa del Consiglio regionale (acquisite in data 11 aprile 2018 al n. 1345 del protocollo della Sezione) ed alle leggi di iniziativa della Giunta regionale (a firma del Presidente della Regione, acquisite in data 17 aprile 2018 al n. 1419 del protocollo della Sezione).

Di ciò viene dato conto nei paragrafi relativi alle singole leggi nonché nelle considerazioni conclusive alla presente relazione.

3. La verifica della copertura finanziaria

3.1. La quantificazione degli oneri finanziari

L'operazione di quantificazione degli oneri si sostanzia nella "valutazione dell'ammontare delle nuove o maggiori spese (ovvero minori entrate) derivanti dalla piena e completa attuazione della previsione di legge in termini di impatto sui saldi di bilancio, tale da individuare esattamente la distribuzione temporale degli oneri in coerenza con i

mezzi di copertura approntati per ciascun esercizio” (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 10/2013).

L’obbligo di quantificazione degli oneri, che comprende anche la distribuzione temporale dei medesimi, deve essere assolto - secondo l’insegnamento della Corte costituzionale - in relazione tanto alle disposizioni normative di tipo generico, che, in quanto tali, si sottraggono ad una precisa determinazione delle spese (Cost. n. 106/2011), quanto agli interventi che si ritiene di coprire con l’eccedenza di risorse rinvenibili in una determinata partita di bilancio (Cost. n. 115/2012).

Il tema della quantificazione degli oneri deve essere affrontato dalle Regioni, a livello sia normativo (in sede di adeguamento dell’ordinamento contabile) sia di attuazione (in sede di approvazione delle singole leggi di spesa), prestando particolare attenzione a tre istituti previsti dalla legge n. 196/09: a) la relazione tecnica di accompagnamento ai disegni di legge; b) la clausola di neutralità finanziaria; c) la clausola di salvaguardia.

Con riguardo alla clausola di neutralità finanziaria, ossia alle norme che si assumono neutre sotto l’aspetto finanziario, l’art. 17, comma 7, della legge di contabilità pubblica fa obbligo di riportare nella relazione tecnica “i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica...”.

Come già evidenziato, la Corte Costituzionale ha ribadito che non “si può assumere che mancando nella legge ogni indicazione della così detta “copertura”, cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun onere o nessun maggiore onere” (C. Cost. sent. nn. 18/2013 115/2012, 83/1974 e 30/1959).

A differenza delle leggi di spesa autorizzata, le cui disposizioni “*hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi*” (art. 17, comma 10, legge di contabilità pubblica) con conseguente impossibilità di dar corso alla relativa spesa al di fuori dei limiti massimi di spesa e finanziariamente coperti, per le norme che costituiscono “*diritti soggettivi difficilmente comprimibili in un ammontare predeterminato di risorse*” è previsto l’obbligo di una clausola di salvaguardia della legge per “*apprestare mezzi di copertura aggiuntivi in caso di andamenti divergenti tra oneri e relative coperture*” (C. conti, Sezione delle Autonomie deliberazione n. 2/2013/INPR). Ciò al fine di “compensare gli effetti eccedenti le previsioni iniziali di spesa e garantire la corrispondenza, anche temporale, tra l’onere e la relativa copertura attraverso l’adozione di misure aggiuntive di riduzione di spesa o di aumenti di entrata per il caso in cui dovessero verificarsi scostamenti tra le

previsioni e gli andamenti”. In tale ottica, il comma 12 dell’art. 17 della l. n. 196/2009 prescrive che la clausola di salvaguardia, per non diventare elemento puramente formale, “deve avere carattere effettivo ed automatico, nel senso che il suo contenuto deve essere idoneo ad individuare - nella stessa legge - concrete misure di intervento in grado di determinare l’immediato rientro dalla scopertura in forza di semplici atti di natura amministrativa e senza necessità del ricorso a una nuova fonte legislativa” (C. conti, Sezione delle Autonomie deliberazione n. 2/2013/INPR).

3.2. L’individuazione dei mezzi di copertura

La legge di contabilità n. 196/2009, all’art. 17, prevede che *“in attuazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa”*.

Ciò tanto per le spese autorizzate quanto per quelle previste ed, inoltre, deve essere assicurata la copertura finanziaria.

Con riferimento al rinvio a successive leggi di bilancio per la copertura dei nuovi oneri di spesa, si richiama al riguardo il disposto dell’art. 38 del d.lgs. 10 agosto 2014, n. 118 che, nell’esplicitare l’obiettivo di armonizzare la finanza regionale, dispone che le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo debbano quantificare l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicare l’onere a regime, ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell’onere annuo alla legge di bilancio.

Si richiama, altresì, l’interpretazione fornita dalla Sezioni Riunite della Corte dei conti, che ritiene preminente l’esigenza di indicare la copertura, a carico della legge istitutiva, per tutta la durata dell’onere, nel caso di spese continuative e ricorrenti di carattere obbligatorio. Nel caso, invece, di spese continuative e ricorrenti di carattere non obbligatorio si è in presenza di una indicazione programmatica, cui dar corso nei limiti in cui si decida, discrezionalmente, esercizio per esercizio, di destinare risorse finanziarie. In tal caso è pertanto consentito alle Regioni di individuare i relativi mezzi di copertura al momento della redazione e dell’approvazione del bilancio annuale, in coerenza con quanto previsto - tra l’altro - dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 76 del 2000 (C. Cost. n. 26 del 2013, n. 446 del 1994, n. 26 del 1991 e n. 331 del 1988).

Di contro, non sono conformi al principio di copertura finanziaria le norme che, pur introducendo oneri “pluriennali”, si limitino a quantificarli ed a provvedere alla corrispondente copertura finanziaria esclusivamente per l’esercizio in corso, rinviandone la quantificazione e la connessa copertura degli esercizi successivi a future leggi di bilancio.

Alla stregua delle pronunce del Giudice delle leggi, occorre considerare che:

1. I mezzi di copertura devono essere indicati in modo esplicito nella legge istitutiva di nuove o maggiori spese (C. Cost., sent. n. 26 del 2013, nonché, ex plurimis, sentenze nn. 386 e 213 del 2008, n. 359 del 2007 e n. 9 del 1958);

2. la copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale (C. Cost., sent. n. 70/2012, n. 106 e n. 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213/2008, n. 384/1991 e n. 1/1966); a tal fine si richiede una tecnica di copertura ragionevolmente argomentata secondo le regole dell’esperienza e della pratica contabile (C. conti, Sez. Riun. in sede di controllo n. 5/SSRRCO/RQ/13). Per ciò stesso non è ammessa una copertura ex post, ad esempio mediante crediti futuri (ex multis, C. Cost. sent. n. 213/2008, n. 356/1992, n. 75/1992, n. 294/1991, n. 320/1989, n. 478/1987 e n. 19/1970) né facendo riferimento ad un’entrata aleatoria, del tutto incerta nell’an e nel quando (C. Cost. sent. n. 13/1987);

3. i mezzi di copertura delle leggi di spesa sono tassativamente indicati al comma 1 del menzionato art. 17, così che non sono ammesse tipologie di copertura alternative alle seguenti:

a) utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 18 della legge n. 196/2009, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

c) modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

Come si è detto, le disposizioni che danno luogo ad oneri semplicemente stimati o valutati devono essere accompagnate da apposita clausola di salvaguardia. Questa deve essere apposta non per la copertura finanziaria dell’onere inizialmente stimato nella relazione tecnica, ma per la copertura dell’eventuale debordo degli oneri di cui la disposizione legislativa reca previsione. La clausola interviene per rimediare non alla inadeguatezza della copertura iniziale, ma nel solo caso in cui l’onere si riveli superiore a quello previsto, in tale

evenienza rendendosi necessaria, per la parte eccedente, una nuova copertura. In breve, la clausola di salvaguardia è stata pensata con riguardo all'evolversi dell'onere in fase di attuazione dell'intervento previsto dalla norma, non alla modalità di copertura originariamente indicata nella norma stessa.

SECONDA PARTE

1. L'analisi delle leggi emanate dalla regione Toscana nel corso del 2017

Nel corso dell'anno 2017 la regione Toscana ha pubblicato 64 leggi.

Dalla disamina analitica effettuata da questa Sezione è emerso che, tra di esse, 26⁴ prevedono interventi dai quali derivano oneri finanziari -dichiarati o meno- e che, conseguentemente, sono state esaminate singolarmente e riportate nella trattazione di seguito esposta.

Le restanti leggi⁵, a carattere prettamente organizzatorio od ordinamentale, non presentano impatto finanziario pur se, in ordine a tali fattispecie, deve essere ribadita la necessità di una esplicitazione da parte dell'Amministrazione delle ragioni di assenza di indicazioni su possibili costi ad esse inerenti, anche riflessi o indiretti, ferma restando la valutazione della Sezione circa la verifica sulla effettiva non implicazione di onerosità.

Nella presente relazione, viene omesso il controllo delle leggi finanziarie o, per meglio dire, delle leggi che compongono la manovra di bilancio regionale, in quanto tali normative rappresentano specifico oggetto di esame in sede di parifica del rendiconto della Regione Toscana.⁶

Per chiarezza, si evidenzia fin da ora che la discrasia tra numero di leggi promulgate (64) e relativa numerazione (da 1 ad 81) è causata dall'applicazione del disposto di cui all'art. 19 comma 1 della l.r. n. 55/2008 "*Disposizioni in materia di qualità della normazione*", secondo cui tutti gli atti normativi indistintamente debbono seguire una numerazione progressiva per cui, nel numero totale, oltre le leggi, sono ricompresi anche i regolamenti.

⁴ Precisamente, si tratta delle leggi contrassegnate dai nn. 2, 8, 9, 16, 18, 21, 31, 33, 36, 40, 42, 51, 53, 55, 57, 60, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 81.

⁵ Il riferimento è in ordine alle leggi contrassegnate dai nn. 1, 3, 5, 10, 11, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 37, 43, 44, 47, 50, 54, 56, 58, 59, 61, 67, 72 e 80.

⁶ Si tratta di otto leggi, corrispondenti ai nn. 38 (Rendiconto), 39 (Bilancio di previsione finanziaria 2017/2019 - assestamento), 41 (Bilancio di previsione finanziaria 2017/2019 - 1^ variazione), 52 (Bilancio di previsione finanziaria 2017/2019 - 2^ variazione), 69 (Bilancio di previsione finanziaria 2017/2019 - 3^ variazione), 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), 78 (Legge di stabilità 2018), 79 (Bilancio di previsione finanziaria 2018/2020).

2. Le singole leggi con effetti finanziari

2.1. Legge regionale 7 febbraio 2017, n. 2 “Professioni regolamentate. Modifiche alla l.r. 73/2008”

La legge è volta ad introdurre alcune modifiche alla l.r. n. 73/2008 “*Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività*”, al fine di sviluppare il dialogo tra Regione e mondo professionale, oltre che a rendere più coerenti alcune disposizione di tale legge regionale con quanto previsto dalla L. n. 4/2013 (la quale ha introdotto una disciplina organica delle professioni non organizzate). La legge è accompagnata dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnico-normativa e dalla relazione finanziaria.

Le disposizioni che rilevano ai fini della presente analisi, sono le seguenti⁷:

- art. 1 “*Finalità e oggetto della legge. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 73/2008*”: le misure di sostegno, precedentemente limitate all’accesso e all’esercizio delle attività professionali, sono estese anche alla costituzione di reti e altre forme di aggregazione, anche interdisciplinari, tra professionisti;
- art. 5 “*Riconoscimento di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato rappresentative di professionisti prestatori d’opera intellettuale operanti in Toscana. Condizioni per la partecipazione alla commissione regionale. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 73/2008*”: il comma 2 modifica la pregressa disposizione, attribuendo la competenza a verificare i requisiti per il riconoscimento non più alla Giunta regionale bensì alla “*competente struttura della Giunta regionale*”;
- art. 8 “*Osservatorio delle professioni intellettuali. Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 73/2008*”: vengono istituiti un Osservatorio per le professioni intellettuali in Toscana ed un comitato tecnico presso l’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (Irpel);
- art. 9 “*Interventi finanziari a favore del sistema professionale. Istituzione di fondo regionale di rotazione per le professioni. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 73/2008*”: viene introdotto il comma 2 bis il quale prevede la possibilità di erogare contributi in conto interesse; il comma 4 viene invece modificato per adeguare le legge alle previsioni di cui alla l.r. n. 1/2015 prevedendo che la Giunta regionale provveda all’attuazione degli interventi in

⁷ Si omettono gli artt. 3 (“*Commissione regionale dei soggetti professionali: competenze e composizioni. Sostituzione dell’art. 3 della l.r. 73/2008*”) e 4 (“*Organizzazione e funzionamento. Sostituzione dell’art. 4 della l.r. 73/2008*”), in quanto – pur attenendo a profili organizzativi, non dispongono innovazioni significative sul piano finanziario disponendo anzi la gratuità della partecipazione alla Commissione regionale.

conformità al programma regionale di sviluppo, nel quadro di quanto previsto dal documento di economia e finanza regionale, nei limiti previsti dal bilancio di previsione;

- art. 10 “*Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 73/2008*”: sono state introdotte disposizioni finanziarie per l’erogazione dei contributi in conto interesse.

Osservazioni della Sezione

Come sopra esposto, l’art. 5 cit. sembra prevedere una nuova struttura deputata al controllo dei requisiti per il riconoscimento di associazioni, fondazioni e varie istituzioni.

In proposito si osserva che, seppure tale organismo viene individuato all’interno della Giunta precedentemente competente, ciò nondimeno la disposizione in esame appare potenzialmente idonea a generare oneri finanziari, nella misura in cui si presenti necessario predisporre le risorse professionali e strumentali per il suo funzionamento. Di tale costo, tuttavia, non viene fatta menzione nelle relazioni di accompagnamento.

Con riferimento all’art. 8 riguardante l’istituzione dell’Osservatorio, la relazione illustrativa ne ritiene l’irrilevanza finanziaria sul presupposto che i compiti a tale organo demandati rientrino “... *nel programma della attività annuali di IRPET*”. Tale considerazione tuttavia non sembra convincente ai fini della presente analisi, ove si consideri che l’Irpet grava - comunque - sui fondi della Regione e può immaginarsi che, ad ampliamento delle competenze venga corrisposto un incremento del finanziamento⁸.

Per quanto attiene alla “quantificazione” degli oneri conseguenti la previsione dell’art. 9, riguardante interventi a favore delle professioni, si rileva come non sia stato in alcun modo specificato il metodo di determinazione della somma di 50 mila euro ivi indicata per tali finalità, ossia se tale importo rappresenti il risultato di un preciso calcolo -di cui, tuttavia, si ignorano i parametri- oppure se detta misura sia stata stabilita a *forfait*. In assenza di elementi atti a chiarire il procedimento, non può esprimersi un giudizio di attendibilità circa l’importo stabilito.

Le modalità di “copertura” degli oneri finanziari, inoltre, non sono state specificate bensì semplicemente rinviate alle poste contabili del bilancio di previsione.

In ogni caso si ritiene di precisare che gli artt. 11, comma 1, e 10, comma 2, della l.r. n. 78/2017 (legge di stabilità) hanno ridotto ad una sola annualità la somma di 50 mila euro

⁸ Si rammenta che, ai sensi dell’art. 19 della legge istitutiva (L.R. n. 59/1996), IRPET è finanziata dalla Regione (oltre che dai proventi derivanti da attività dell’Istituto a favore di soggetti pubblici e privati); i contenuti di bilancio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale; il programma di attività di IRPET è approvato dalla Giunta regionale ed, infine, Giunta e Consiglio regionale possono richiedere all’Istituto la messa disposizione delle conoscenze e delle informazioni in possesso dello stesso.

precedentemente prevista (cfr. art. 10 commi 2bis e 2ter della l.r. n. 73/2008) per un biennio, cioè sia per il 2018 che per il 2019, come rappresentato nella tabella che segue.

Considerazioni della Regione

Relativamente alle osservazioni riguardanti l'art. 5, la Regione ritiene che *“... il riferimento alla "competente struttura della Giunta regionale" in luogo di "Giunta regionale" non comporta alcun nuovo o maggiore onere a carico del bilancio regionale, in quanto la modifica normativa ha un mero carattere di tecnica redazionale del testo di legge. Nella sostanza, sia prima che dopo le modifiche normative, l'attività di verifica delle richieste di riconoscimento della personalità giuridica era e rimane comunque svolta dagli uffici amministrativi della Regione e non dalla Giunta in quanto organo politico”*.

Per quanto riguarda invece le censure mosse all'art. 8, la Regione richiama quanto disposto dal medesimo articolo ai commi 4 (per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio ci si avvale di un comitato tecnico composto dai dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di formazione e professioni nonché da componenti della Commissione regionale dei soggetti professionali) e 6 (gratuità della partecipazione ai lavori del Comitato).

In riferimento alla quantificazione degli oneri derivanti dall'art. 9, la Regione ritiene che *“... la bozza di relazione debba essere modificata in tale punto”*, in quanto *“... la sezione "Analisi qualitativa" della relazione tecnico-finanziaria fornisce parametri utilizzati per la stessa, ivi compresi anche gli oneri di gestione della nuova misura agevolativa introdotta nella l.r. 73/2008”*.

In riferimento alle modalità di copertura degli oneri finanziari, la Regione ritiene che la copertura sia stata correttamente indicata; in particolare, *“... si sottolinea che la copertura della spesa di euro 50.000,00 annui risulta indicata con imputazione esatta agli stanziamenti del bilancio di previsione allora vigente (2017/2019), ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 della l.r. 1/2015 e, nello specifico, alla missione 15, programma 02, titolo 1. Trattasi di una delle due modalità di copertura mediante mezzi di bilancio prevista dalla L.R. 1/2015, ovvero quella tramite utilizzo degli stanziamenti di spesa il cui importo sia stato autonomamente determinato dal bilancio, nei limiti della quota parte non ancora impegnata”*.

Valutazioni conclusive

La Sezione prende atto delle precisazioni svolte dalla Regione, rilevando comunque che sarebbe stato necessario che le stesse fossero state evidenziate nella relazione illustrativa ed

ancor più in sede di relazione tecnico-finanziaria (proprio al fine di dimostrare l'irrilevanza sul piano finanziario della disposizione).

La Sezione prende altresì atto delle precisazioni inerenti l'art. 8, giudicandole tuttavia inconferenti rispetto ai rilievi mossi alla disposizione normativa in parola.

Le perplessità della Sezione originano, infatti, non dalle modalità di funzionamento dell'Osservatorio, bensì dalla possibilità che, all'ampliamento delle funzioni esercitate dall'Irpet (presso cui l'Osservatorio è incardinato), possa corrispondere un aumento dei finanziamenti regionali: le osservazioni della Regione (e, prima ancora, la relazione tecnico finanziaria) avrebbe dovuto chiarire e dimostrare l'infondatezza di tale assunto.

Riguardo poi le osservazioni relative alla "quantificazione" degli oneri, la Sezione ritiene i chiarimenti offerti dalla Regione non esaustivi.

I dubbi permangono in quanto nella relazione tecnico-finanziaria, nella sezione denominata "*Evidenza*", non viene dato conto di quale sia stato il procedimento seguito per individuare "*l'importo totale autorizzato di 40.000 euro*", a differenze di tutti gli altri importi presenti nella medesima sezione ed utilizzati ai fini dei calcoli (ad esempio, per il taglio medio delle operazioni di finanziamento attivate sul fondo, è stato fatto riferimento al criterio della media dei prestiti). Si legge infatti che "*Il numero delle operazioni finanziabili si ottiene dividendo l'importo totale autorizzato di 40.000 euro con l'importo di 1.713,67 euro che costituiscono gli interessi, al tasso medio applicato del 5,58% prodotti sul prestito quinquennale di 11.000 euro. (...) Moltiplicando 23,34 (numero delle operazioni finanziabili) per 1.713,67 (interessi per singola operazione) si ottiene il costo totale dei contributi in conto interesse. (...) Il costo totale del costo degli interessi è 39.997, 05 euro*". Aggiungendo euro 10.000 di spese di gestione (date dal costo unitario della gestione pratica per numero operazioni finanziabili), si ottengono per l'appunto 50.000 euro. Resta invece inevaso l'obbligo di specificare in qual modo si sia pervenuti all'individuazione della somma di euro 40.000.

Infine, per quanto attiene alla "copertura" degli oneri, la Sezione non condivide le osservazioni della Regione tese a ritenere del tutto giustificata la modalità operata mediante rinvio alle disponibilità presenti in bilancio. In proposito, si osserva come, trattandosi di un diverso utilizzo di risorse già destinate, l'operazione pone sostanziali criticità in termini di trasparente ricostruzione delle grandezze finanziarie coinvolte. Emerge invero il dubbio che la costruzione degli stanziamenti in sede previsionale sia stata operata in maniera non del tutto coerente con le esigenze effettive o comunque evidenziando una area potenzialmente suscettibile di integrazione nella programmazione finanziaria, nel

presupposto che le risorse di inizio esercizio siano disponibili anche per le esigenze di spesa derivanti dalla legge successivamente approvata. Nel sottrarre la decisione di spesa all'alveo istituzionale di una compiuta esplicitazione della programmazione finanziaria, permane altresì il rischio che le risorse originariamente previste non si dimostrino sufficienti, al termine dell'esercizio, a finanziare integralmente le spese programmate incidendo negativamente sui risultati finali del bilancio. A maggior ragione si evidenzia dunque la necessità di una puntuale ricostruzione nella relazione tecnica da tradurre nelle disposizioni normative di copertura (sul punto, si rimanda anche alle successive pagg.59-60 della presente trattazione).

Articolo	ONERI			MEZZI DI COPERTURA			
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Esercizi successivi
10, commi 2 bis e 2 ter		50.000	50.000		nessuna indicazione	nessuna indicazione	Rinvio alla legge di bilancio
10 comm 2 bis (come modificato dalla l.r. 78/2017)		50.000			nessuna indicazione		

2.2. Legge regionale 6 marzo 2017, n. 8 – “Disposizioni transitorie in materia di controlli sugli impianti termici. Modifiche alla l.r. n. 87/2009 e alla l.r. 85/2016”

La legge reca modifiche alla l.r. n. 87/2009 “*Trasformazione della società Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. nella Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. a capitale sociale pubblico. Modifiche alla l.r. n. 18 maggio 1998, n. 25*” al fine di adeguare l’art. 5, concernente l’oggetto sociale, alle nuove disposizioni recate dal d.lgs. n. 175/2016 nonché disposizioni transitorie in materia di impianti termici, modificando gli artt. 2, 3 e 4 della l.r. 85/2016 (*Disposizioni per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015*).

Per quanto di interesse si ricorda la previsione recata dall’art. 2 “*Disposizioni transitorie per la trasmissione dei rapporti di controllo e degli attestati di prestazione energetica. Sostituzione dell’art. 21 della l.r. 85/2016*”, con la quale si stabilisce che siano trasmessi alla “*struttura regionale competente*” i rapporti di controllo svolti nella Provincia di Grosseto e nelle province per le quali la Regione non è subentrata nelle quote di maggioranza delle rispettive società energetiche, ai sensi dell’art. 10 bis comma 5 della l.r. n.22/2015.

La legge in esame non risulta accompagnata dalla relazione finanziaria e nemmeno viene apposta la clausola di neutralità finanziaria.

Osservazioni della Sezione

L'art. 2 sembrerebbe concernere l'istituzione di una struttura all'interno dell'organismo regionale, tale da assorbire i compiti di ricezione dei rapporti di verifica e controllo precedentemente attribuiti agli enti locali in materia di prestazioni energetiche. In proposito, come precedentemente osservato per norma analoga, si ribadisce la necessità di dimostrare, mediante adeguata relazione, la eventuale irrilevanza finanziaria della stessa, non potendosi escludere a priori un possibile costo amministrativo diretto o indiretto dovuto all'attribuzione di nuove competenze.

Considerazioni della Regione

In merito a quanto osservato dalla Corte in riferimento all'art. 2, la Regione chiarisce che *“... la disposizione in questione non è stata ritenuta suscettibile di determinare nuovi oneri; la norma fa seguito alla precedente LR 85/2016 (...). Le modifiche apportate con l'art. 2 avevano lo scopo di sostituire l'art. 21 che nel testo originario, per un difettoso coordinamento, conteneva duplicazioni testuali rispetto all'art. 22 della LR 85/2016. La legge è stata pertanto ritenuta di carattere procedimentale e per di più di disciplina di un periodo transitorio e non è stata quindi corredata della relazione tecnico-finanziaria e neppure della clausola di neutralità finanziaria. Si ritiene in sostanza che la legge non possa configurarsi come norma di spesa”*.

Valutazioni conclusive

La Sezione osserva come, di fatto, l'originario art. 21 intestasse ai Comuni (almeno fino al 31 dicembre 2016) la competenza a ricevere i rapporti di controllo degli impianti termici, mentre nella versione recente tale competenza spetta alla struttura regionale competente. La risposta offerta non pare pertanto soddisfacente sotto il paventato rischio che ciò possa comportare nuove spese.

2.3. Legge regionale 7 marzo 2017, n. 9 “Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della regione Toscana e degli anniversari storici. Istituzione dei premi regionali di valorizzazione del territorio toscano “Innovazione – Made in Tuscany” e “Giovanni da Verrazzano – Eccellenze toscane”. Modifiche alla l.r. n. 46/2015”

La normativa interviene sulla l.r. n. 46/2015 *“Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. n. 26/2001”*, modificandola ed integrandola nell'ottica della massima valorizzazione del territorio toscano attraverso l'istituzione di nuove celebrazioni storiche e nuovi premi, con conseguenti previsioni in ordine a contributi. È accompagnata dalla relazione illustrativa e dalla relazione finanziaria in quanto ritenuta legge che dispone spese a carattere pluriennale.

L'art. 10 dispone le coperture, indicando le poste del bilancio di previsione ove sono collocati gli stanziamenti.

Osservazioni della Sezione

Preliminarmente, si precisa come nessun chiarimento sia stato fornito in ordine alla quantificazione degli oneri.

Dalla relazione finanziaria emerge poi che la copertura relativa al Premio “*Innovazione–Made in Tuscany*” ed al Premio “*Giovanni da Verrazzano*” risulterebbe realizzata mediante utilizzo di economie di spesa corrente su fondi speciali, ai sensi dell'art. 49 comma 5 del d.lgs. n. 118/2011. Stante il richiamo al bilancio del Consiglio regionale, appare presumibile che il fondo speciale cui si intenda far riferimento sia quello di cui all'art. 16 l.r. n. 1/2015 “*Fondo speciale per le leggi di iniziativa del Consiglio regionale,*” sebbene non sia stato specificato.

In ogni caso, si rileva la estrema genericità della formulazione dell'art. 10 che, al comma 2, disponendo in merito alla copertura finanziaria, testualmente prevede che “*Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per le annualità successive si provvede con deliberazione del Consiglio regionale che approva il bilancio di previsione.*”, lasciando in tal modo del tutto inevaso l'obbligo di indicare la copertura.

Considerazioni della Regione

La Regione ha diffusamente relazionato in merito alle sopra indicate censure, chiarendo:

- relativamente alla quantificazione degli oneri, che l'importo viene determinato “... *coerentemente e nei limiti delle disponibilità del bilancio del Consiglio regionale 2017 – 2019*”;
- relativamente alla copertura delle spese relative al Premio “*Innovazione–Made in Tuscany*” ed al Premio “*Giovanni da Verrazzano*”, che “... *la copertura è garantita dal fondo speciale per le leggi di iniziativa consiliare*”, avendo peraltro cura di precisare che “... *con la successiva deliberazione di variazione del Consiglio regionale n. 17 del 28 marzo 2017 i relativi importi sono stati allocati nelle specifiche Missioni e Programmi di competenza*”;
- relativamente alla formulazione dell'art. 19, comma 2, che lo stesso deve intendersi quale rinvio ai successivi bilanci del Consiglio regionale.

Valutazioni conclusive

La Sezione prende atto dei chiarimenti offerti dalla Regione e tuttavia ribadisce quanto sopra osservato con rinvio al precedente paragrafo 2.1, pagg. 12/13.

ARTICOLO	ONERI			MEZZI DI COPERTURA			
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	esercizi successivi
artt. 2 e 3 l.r. 45/2015 (come modif. l.r. 9/2017)	350.000	350.000	350.000	nessuna indicazione	nessuna indicazione	nessuna indicazione	rinvio alla legge di bilancio
art. 4 l.r. 45/2015 (come modif. l.r. 9/2017)	78.200	124.200	124.000	nessuna indicazione	nessuna indicazione	nessuna indicazione	rinvio alla legge di bilancio
artt. 3 bis e 3 ter l.r. 45/2015 (come modif. l.r. 9/2017)	200.000	200.000	200.000	fondi e accantonamenti	nessuna indicazione	nessuna indicazione	rinvio alla legge di bilancio
artt. 3 quater l.r. 45/2015 (come modif. l.r. 9/2017)	25.000	25.000	25.000	nessuna indicazione	nessuna indicazione	nessuna indicazione	rinvio alla legge di bilancio
Art. 5 quater l.r. 45/2015 (come modif. l.r. 9/2017)	100.000	100.000	100.000	fondi e accantonamenti	fondi e accantonamenti	fondi e accantonamenti	rinvio alla legge di bilancio
Art. 6 quater l.r. 45/2015 (come modif. l.r. 9/2017)	50.000	50.000	50.000	fondi e accantonamenti	fondi e accantonamenti	fondi e accantonamenti	rinvio alla legge di bilancio

2.4. Legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 “Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. n. 22/2015 e alla l.r. n. 70/2015”

Con la legge regionale in esame viene data attuazione alle previsioni recate dalla l.r. n. 22/2015 (*Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*. Modifiche alle l.r. 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), disponendo in tema di recepimento degli accordi tra Regione, Città Metropolitana di Firenze e province per il trasferimento della proprietà ed il subentro nei rapporti attivi e passivi inerenti i beni immobili nonché per la successione nei rapporti onerosi e per il personale.

La relazione tecnico-finanziaria riconduce la legge in esame alla tipologia di cui all’art. 13 comma 2 lett. c) l.r. n. 1/2015⁹.

⁹ L’art. 13 della l.r. 1/2015, rubricato “*Legislazione ordinaria*”, al comma 1 classifica i provvedimenti legislativi in quattro tipologie, in base al tipo di oneri a cui danno origine:

- a) leggi che prevedono spese a carattere continuativo e non obbligatorio;
- b) leggi che dispongono spese a carattere pluriennale;

Osservazioni della Sezione

Con riferimento alla quantificazione dei costi si osserva come si presenti assai difficile rinvenire il ragionamento attuato al fine di pervenire all'ammontare degli oneri connessi alla legge in esame, in assenza di riferimenti in merito.

In ogni caso, l'analisi quantitativa svolta nella relazione finanziaria si rivela parziale, dal momento che trascura di considerare diversi costi, quali ad esempio: la successione della Regione nella posizione di alcuni rapporti della Città Metropolitana di Firenze¹⁰; la spesa per la manutenzione dei caselli idraulici non adibiti ad alloggio (art. 7)¹¹; il contributo concesso alla Provincia di Pistoia per l'estinzione del mutuo gravante sull'immobile trasferito alla Regione (art. 11).

Inoltre, nessuna indicazione viene offerta con riguardo alle modalità di copertura degli oneri, limitandosi la relazione ad elencare le poste contabili di riferimento.

Con esclusivo riguardo al “subentro” nel mutuo contratto dalla Provincia di Massa-Carrara, la copertura viene individuata attingendo al Fondo speciale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso di adozione.

Da ultimo, si osserva l'assenza della clausola di salvaguardia che la l.r. n. 1/2015 impone per le leggi di cui al sopracitato articolo 13, secondo cui: “... *nel caso in cui, per l'entità dell'intervento, l'eventuale scostamento rispetto all'onere previsto sia suscettibile di alterare gli equilibri di bilancio, è definita una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni. ...*”.

c) leggi che prevedono spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo da predeterminare indirettamente l'ammontare degli stanziamenti attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie, o mediante automatismi di spesa;

d) leggi che istituiscono o sopprimono entrate regionali oppure ne variano il gettito.

I commi successivi, da 2 a 5, determinano le modalità di copertura delle singole tipologie.

Le leggi di cui alla lettera a), stabiliscono direttamente l'ammontare della spesa per ciascuno degli anni compresi nel bilancio di previsione, da intendersi come limite massimo, indicando la copertura in termini di competenza, e rinviano alla legge di bilancio la quantificazione degli oneri per gli esercizi successivi.

Le leggi di cui alla lettera b), determinano l'ammontare complessivo della spesa, sempre da intendersi come limite massimo, nonché la quota a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi, e indicano la copertura in termini di competenza.

Le leggi di cui alla lettera c), quantificano l'onere annuale previsto per gli esercizi compresi nel bilancio di previsione, nonché l'onere a regime, e indicano la copertura in termini di competenza.

Le leggi di cui alla lettera d), quantificano gli effetti presuntivamente prodotti dalle relative disposizioni, sia nei singoli esercizi, sia a regime, e indicano la copertura in termini di competenza.

¹⁰ Ci si riferisce al rapporto derivante dall'atto denominato “Stato di consistenza dei servizi e delle forniture nei fabbricati idraulici in uso per i servizi di polizia idraulica e di piena del circuito idraulico di Firenze”, recante un onere quantificato in 18.604,48 euro, esclusa IVA (Allegato G alla legge in esame)

¹¹ Per disciplinare i rapporti di alloggio sussistenti in alcuni caselli idraulici, la legge in commento – fermo il trasferimento del diritto di proprietà sugli immobili – ha previsto la cessazione dei rapporti precedentemente in corso con le Province ed un periodo transitorio (strumentale alla ricognizione delle modalità di utilizzo dei caselli idraulici, volta ad accertare la strumentalità o meno dell'uso abitativo) in cui è previsto l'uso gratuito dei caselli a fini abitativi, ponendo a carico degli occupanti la manutenzione ordinaria. Si badi che il numero di caselli idraulici abitati è minore del totale degli alloggi idraulici trasferiti alla Regione, la quale dunque deve far fronte alle spese ordinarie/straordinarie per quelli non adibiti ad alloggio ed alle spese straordinarie per quelli adibiti ad alloggio.

Considerazioni della Regione

La Regione chiarisce che la parzialità della relazione finanziaria è dovuta alle modifiche subite dalla proposta di legge nel corso dell'iter di approvazione, dando peraltro conto che “... è stata effettuata una revisione/aggiornamento della relazione tecnico-finanziaria (...). Infatti la proposta di legge inizialmente approvata dalla Giunta regionale in data 27.12.2016, è stata emendata dalla stessa Giunta in data 14/02/2017 ed in tale sede è stata approvata una nuova versione aggiornata della relazione in questione (...)”.

Con riferimento poi alle censure inerenti la mancanza di copertura degli oneri finanziari, la Regione ribadisce che “... la copertura delle spese viene garantita attraverso mezzi di bilancio, come disposto dall'art. 14, comma 2 della l.r. 1/2015 (utilizzo degli stanziamenti di spesa il cui importo sia stato autonomamente determinato dal bilancio, nei limiti della quota parte non ancora impegnata, e utilizzo di accantonamenti iscritti nei fondi speciali). Appare pertanto errato affermare, come in tabella, che per i mezzi di copertura non vi è nessuna indicazione”.

Valutazioni conclusive

Con riferimento ai chiarimenti inerenti il disallineamento tra testo di legge e relazione finanziaria, la Sezione prende atto di quanto riferito dalla Regione con invito, per il futuro, ad allegare le versioni aggiornate/definitive delle relazioni finanziarie, al fine di consentire alla Sezione una corretta valutazione delle norme di legge per i profili di interesse.

Per le argomentazioni già esposte *supra*, la Sezione non condivide le osservazioni rappresentate dalla Regione con riferimento alle modalità di copertura degli oneri finanziari e rinvia, per l'argomento, a quanto espresso al par. 2.1 pagg.12/13.

ARTICOLO	ONERI			MEZZI DI COPERTURA			
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	esercizi successivi
artt. 2, 3, 4 e 5	4.027.650	4.021.650	4.021.650	nessuna indicazione	nessuna indicazione	nessuna indicazione	rinvio alla legge di bilancio
art. 9	519.255	519.255	519.255	nessuna indicazione	nessuna indicazione	nessuna indicazione	rinvio alla legge di bilancio
all. F	38.348	38.348	38.348	fondi e accantonamenti	fondi e accantonamenti	fondi e accantonamenti	rinvio alla legge di bilancio
art. 11*	65.700			nessuna indicazione			

* La successiva l.r. n. 68/2017 ha abrogato il comma 3 dell'art. 11 ed i commi 5 e 6 dell'art. 12

2.5. Legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 – “Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana”

La legge disciplina le agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di intervento aventi come fine la promozione, gestione e organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio toscano, ovvero quelli di cui all’art. 1 del d.l. 83/2014 (*Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo*) conv. in l. n. 106/2014. Viene inoltre disposta la abrogazione della pregressa disciplina regionale in materia (l.r. n. 45/2012 “*Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana*” ed art. 10 l.r. n. 79/2013 “*Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive – IRAP*”).

L’art. 4 – intitolato “*Misure e modalità delle agevolazioni fiscali*” – dispone in merito alle agevolazioni fiscali, indicando i soggetti beneficiari della misura nonché l’importo annuale massimo e le condizioni per il riconoscimento del credito di imposta. Il legislatore regionale dispone dunque una rimodulazione degli interventi di sostegno (sgravi fiscali) ampliando i tipi di progetti finanziabili (oltre a quelli realizzati e promossi da soggetti pubblici o privati aventi sede legale o una stabile organizzazione operativa in Toscana, già previsti dalla legge abrogata, sono ammessi anche quelli disciplinati dalla normativa statale: cd art-bonus); tuttavia, rimane lo stesso tetto massimo di credito di imposta Irap, pari ad un milione di euro all’anno.

L’art. 10 (“*Norma finanziaria*”) invece dispone: “1. *La presente legge non comporta oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione previgente. Le minori entrate di cui all’articolo 4, comma 3, autorizzate in un importo annuale complessivo massimo di euro 1.000.000,00, risultano già ricomprese negli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”, Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio 2017-2019 e successivi*”.

La relazione illustrativa in riferimento all’art. 10 della legge in esame precisa che “... sia la l.r. 45/2012 che viene ora abrogata sia la proposta di legge regionale prevedono un tetto massimo di minori entrate a titolo di credito d’imposta Irap stabilito in un milione di euro annuo. Sulla base di ciò, tale spesa, già coperta ai sensi della l.r. 45/2012 nell’ambito delle stime di entrata del pertinente capitolo di bilancio regionale (che a loro volta si basano su stime ministeriali relative al gettito atteso dall’imposta effettuate anche con riferimento alle varie normative regionali in vigore – tra cui anche la l.r. 45/2012 appunto), continua ad esserlo anche

nel futuro sulla base della proposta di legge in esame, dato che quest'ultima non comporta modifiche del tetto di spesa annuo previsto”.

La relazione finanziaria afferma che la l.r. n. 18/2017 – che varia il gettito delle entrate: art. 13 comma 1 lett. d) l.r. n. 1/2015 - non reca oneri aggiuntivi rispetto alla normativa previgente e che *“le minori entrate di cui all’art. 4 comma 3, autorizzate in un importo annuale complessivo massimo di euro 1.000.000,00, risultano già ricomprese negli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio 2016/2018 e successivi”.*

Valutazioni conclusive

La legge in esame risulta priva di copertura finanziaria, sia in quanto la mera indicazione delle poste contabili non costituisce mezzo idoneo a tal fine (come più volte ricordato) sia perché si sarebbe dovuto dar conto in maniera analitica ed espressa della capienza degli stanziamenti.

2.6. Legge regionale 4 maggio 2017, n. 21 “Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato – modifiche alla l.r. 82/2009 e alla l.r. 51/2009”

La legge contiene alcune modifiche alla l.r. n. 82/2009 (*Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato*) nonché alla l.r. n. 51/2009 (*Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento*), nell’ottica di un progressivo rafforzamento del ruolo di governo della Regione.

Ai fini di interesse rilevano le seguenti disposizioni:

- art. 3 *“Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato. Inserimento dell’articolo 3 ter nella l.r. 82/2009”*: inserisce l’art. 3ter nella l.r. 82/2009, istituendo il Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato (operante presso il competente settore regionale) e demandando a successivo regolamento della Giunta la determinazione tra l’altro del numero di componenti, le modalità di funzionamento e costituzione. L’articolo prevede altresì la corresponsione di indennità di carica e rimborso spese a favore del Coordinatore del Gruppo tecnico e la corresponsione del solo rimborso spese (nella misura prevista per i dirigenti regionali) a favore degli altri componenti del Gruppo, demandando – nuovamente – alla Giunta la determinazione di importi, criteri e modalità di erogazione di indennità e rimborsi;

- art. 11 “*Abrogazioni*”: abroga l’art. 3 bis della l.r. n. 82/2009 “*Commissione tecnica regionale per il monitoraggio e l’attuazione del sistema di accreditamento*”;
- art. 12 “*Commissione regionale per la qualità e la sicurezza. Sostituzione dell’articolo 40 della l.r. 51/2009*”: modifica la struttura ed in parte le funzioni della preesistente Commissione regionale per la qualità e la sicurezza, precedentemente emanazione del Consiglio sanitario regionale ed ora istituita presso la Giunta, la quale, con propria deliberazione ne definisce -tra l’altro – la composizione e le modalità e criteri di erogazione dei rimborsi spese spettanti ai membri;
- art. 14 “*Norma finanziaria*”: “1. *Agli oneri di cui all’articolo 3 ter della l.r. 82/2009, nonché agli oneri previsti dall’articolo 40, comma 6, della l.r. 51/2009, rispettivamente così come inserito e sostituito dagli articoli 3 e 12 della presente legge, stimati per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 in euro 80.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019. 2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio”.*

La relazione finanziaria riconduce la legge alla tipologia di cui all’art. 13 comma 1 lett. c) l.r. n. 1/2015 (leggi che prevedono spese a carattere obbligatorio che definiscono l’attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente i relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di meccanismi di spesa).

Osservazioni della Sezione

Con riferimento alla quantificazione degli oneri, sono previsti euro 80.000,00 a titolo di spese di personale per i neo costituiti organismi, quali il “*Gruppo tecnico regionale di valutazione*” e la “*Commissione regionale per la qualità e la sicurezza*”.

Deve ritenersi tuttavia che il calcolo effettuato risulti impreciso, in quanto condotto su basi ipotetiche e probabilistiche. Del resto, la stessa norma di legge rinvia alla Giunta la determinazione inerente composizione e funzionamento delle due nuove strutture, nonché le modalità di erogazione e calcolo di indennità e rimborsi dei rispettivi componenti. Gli oneri indicati, pertanto, non possono ritenersi correttamente stimati ed, in ogni caso, risultano assenti i riferimenti relativi alle coperture.

Considerazioni della Regione

In merito a quanto osservato dalla Corte relativamente al calcolo degli oneri conseguenti l’applicazione della nuova disciplina, la Regione si limita a rinviare alla relazione tecnico-

finanziaria. In particolare, la Regione osserva che “*Ancorché la misura delle indennità e dei rimborsi risulti effettivamente rinviata dalla norma a successiva deliberazione della Giunta, nella relazione tecnico finanziaria sono state, ipotizzate le basi di calcolo (di cui dovrà necessariamente tenere conto la Giunta); tali stime arrivando ad ipotizzare una spesa annua di euro 80.000,00 hanno consentito di verificare la compatibilità finanziaria delle previsioni normative nell'ambito dei pertinenti stanziamenti del bilancio regionale allora vigente (2017/2019). In merito al rinvio della determinazione della misura delle indennità e dei rimborsi a successivi atti della Giunta regionale, si tratta di una tecnica consolidata utilizzata in tutti gli altri provvedimenti normativi di analogo contenuto*”.

La Regione non condivide quanto rilevato dalla Sezione in merito alla (mancata) indicazione dei mezzi di copertura degli oneri finanziari: “... *infatti la copertura finanziaria della spesa di euro 80.000,00 annui risulta indicata con imputazione esatta agli stanziamenti del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 della l.r. 1/2015 (...)*”.

Valutazioni conclusive

Nel prendere atto delle considerazioni svolte dalla Regione, la Sezione rammenta tuttavia che, anche nei precedenti referti, è stata rilevata la non praticabilità dell'operazione di rinviare ad atti successivi, anche e soprattutto di natura non legislativa, la quantificazione degli oneri finanziari; l'indicazione delle poste contabili non costituisce modalità di copertura delle leggi ai sensi di legge come più volte osservato nel corso della presente trattazione (cfr. par. 2.1).

ONERI			MEZZI DI COPERTURA			
2017	2018	2019	2017	2018	2019	Esercizi successivi
80.000	80.000	80.000	Nessuna indicazione	Nessuna indicazione	Nessuna indicazione	Rinvio alla legge di bilancio

2.7. Legge regionale 4 luglio 2017, n. 31 “Disposizioni finanziarie in materia di tartufi. Modifiche alla l.r. 50/1995”

La legge in esame interviene sull'art. 25 (Disposizioni finanziarie) della l.r. n. 11/04/1995, n. 50 – “*Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni*”. L'intervento è volto ad ampliare il tipo di interventi (sia con riferimento ai soggetti proponenti, sia con riferimento

alle finalità ed ai territori di localizzazione dei progetti) che godono del sostegno della Regione.

La legge in esame si compone di un unico articolo, il quale al comma 2 così dispone: “... 2. *Il comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 50/1995 è sostituito dal seguente: "2. La Giunta regionale assegna annualmente le somme riscosse ai sensi dell'articolo 23, in misura non inferiore al 90 per cento, a favore dei comuni e dei soggetti associativi di cui all'articolo 8, anche in collaborazione tra loro."*

Valutazioni conclusive

La legge è accompagnata dalla sola relazione illustrativa, ove si specifica che “*La presente proposta di legge non comporta maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio regionale*”.

Ciò posto, si osserva come dal raffronto tra le due versioni della norma, non paia condivisibile l'affermazione inerente la neutralità finanziaria della novella legislativa.

Precedentemente la modifica, infatti, la norma così disponeva: “*La Giunta regionale assegna annualmente le somme riscosse ai sensi del comma 1, nella misura del sessanta per cento a favore dei comuni ricompresi nelle aree geografiche di raccolta di cui all'articolo 15 ed individuati ai sensi del comma 3 per interventi organizzati dagli stessi o da soggetti privati senza scopo di lucro, anche in collaborazione tra loro*”.

La versione attuale, al contrario, prevede che la Giunta assegni annualmente ai comuni ed alle associazioni di cui all'art. 8 comma “... *le somme riscosse ai sensi dell'articolo 23, in misura non inferiore al 90 per cento*”.

In tal modo, viene conseguentemente ridotto il gettito di pertinenza della Regione nella misura in cui una percentuale più elevata viene devoluta a favore degli enti interessati.

2.8. Legge regionale 14 luglio 2017, n. 33 “Contributi per l’anno 2017 per le città murate della Toscana. Modifiche alla l.r. n. 46/2016”

La legge estende anche per l’anno 2017 la concessione dei contributi *una tantum* previsti dalla l.r. n. 46/2016 (“*Città murate della Toscana*”).

In particolare, l’art. 2 aggiunge, dopo il comma 2 dell’art. 9 (“*Norma finanziaria*”) della l.r. n. 46 cit., la seguente disposizione: “2 bis. *Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’articolo 6 bis, si fa fronte per l’esercizio 2017, con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2017- 2019 del Consiglio regionale, di cui alla Missione di spesa 20 “Fondi ed accantonamenti”,*

Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese di investimento” per l’importo massimo di euro 900.000”.

Osservazioni della Sezione

La relazione finanziaria non illustra la quantificazione degli oneri.

Viene comunque affermata l’assenza di costi di gestione ed, inoltre, si precisa che la spesa è finanziata attraverso il fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di approvazione.

Considerazioni della Regione

La Regione ha precisato che “... *la quantificazione degli oneri è legata esclusivamente alla disponibilità del bilancio del Consiglio regionale per l’anno di riferimento*”.

Valutazioni conclusive

La Sezione prende atto delle considerazioni svolte dalla Regione e tuttavia conferma quanto sopra osservato (cfr. par.2.1)

ONERI			MEZZI DI COPERTURA			
2017	2018	2019	2017	2018	2019	Esercizi successivi
900.000			Fondi e accantonamenti			

2.9. Legge regionale 25 luglio 2017, n. 36 “Disposizioni in merito al nuovo assetto organizzativo delle funzioni di governo clinico regionale, della Commissione regionale di bioetica e dei comitati etici della Toscana. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 51/2009”.

La legge in esame attua il disposto recato dall’art. 92, comma 1, della l.r. n. 84/2015 - in cui si prevede la riorganizzazione dell’attività di governo clinico regionale attraverso la sperimentazione di un unico organismo regionale e mediante l’istituzione dell’Organismo toscano per il governo clinico (art. 4). Viene inoltre istituito l’Osservatorio per le professioni sanitarie (art. 12) ed, al contempo, soppresso il Consiglio sanitario regionale (le cui funzioni vengono attribuite all’Organismo toscano del governo clinico).

L’art. 30 (“*Norma finanziaria*”) in merito ai costi conseguenti alla suddetta modifica, così dispone: “1. *Gli oneri di cui all’articolo 51, commi 6 quater e 6 sexies, della l.r. 40/2005, come modificato dall’articolo 13 della presente legge, sono stimati in euro 1.250,00 per l’anno 2017 ed euro 5.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte con la Missione 13 “Tutela*

della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 - 2019. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio”.

Tuttavia, nella relazione finanziaria allegata, viene invece affermato che dalla legge in esame deriverebbero risparmi di spesa rispetto alla previgente disciplina, pari a euro 26.250 per il 2016 ed euro 105.000 dal 2017, senza che venga offerta alcuna motivazione in merito alla loro quantificazione.

Osservazioni della Sezione

Risulta evidente la contraddittorietà tra le osservazioni contenute nella relazione finanziaria, la quale stima risparmi a regime di oltre 100.000 euro con riferimento al bilancio di previsione 2016/2018, e la disposizione finanziaria di cui al cit. art. 30 che, al contrario, ritiene che dalla modifica scaturiscano oneri.

In ogni caso, l’assenza di una relazione finanziaria congrua rispetto al testo normativo impedisce ogni valutazione in merito alla corretta quantificazione dei costi che, per buona parte, vengono rinviati alla legge di bilancio.

Considerazioni della Regione

Nuovamente la Regione chiarisce che - “... come in molti altri casi ...” – la relazione inviata alla Sezione (che è quella che accompagna la proposta di legge approvata dalla Giunta regionale) non risulta in linea con il testo di legge licenziato dal Consiglio regionale, in quanto nel corso dell’iter di approvazione il disegno di legge originario ha subito alcuni emendamenti.

La Regione ritiene non condivisibile quanto rilevato dalla Sezione in merito alla (mancata) indicazione dei mezzi di copertura degli oneri finanziari: “... infatti la copertura finanziaria della spesa risulta indicata con imputazione esatta agli stanziamenti del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 14 comma 2 della l.r. 1/2015 (...)”.

Valutazioni conclusive

La Sezione prende atto delle considerazioni svolte dalla Regione e tuttavia conferma quanto sopra osservato, peraltro auspicando che, in futuro, siano allegate anche le versioni aggiornate/definitive delle relazioni finanziarie, al fine di consentire alla Sezione una corretta valutazione delle norme di legge per i profili di interesse.

ONERI			MEZZI DI COPERTURA			
2017	2018	2019	2017	2018	2019	Esercizi successivi
1.250	5.000	5.000	Nessuna indicazione	Nessuna indicazione	Nessuna indicazione	Rinvio legge di bilancio

2.10. Legge regionale 1 agosto 2017, n. 40 “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017 – 2019. Modifiche alle l.r. 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017”

La legge, che modifica alcune precedenti disposizioni normative, viene qualificata nella relazione finanziaria come legge che dispone spese a carattere annuale o pluriennale (art. 13 co. 1 lett. b) l.r. n. 1/2015).

Queste le disposizioni rilevanti ai fini di interesse:

art. 2 – *Interventi a sostegno dei comuni della Versilia. Modifiche all’art. 70 novies della l.r. 77/2013*: con la l.r. n. 77/2013, art. 70 novies veniva concesso un contributo di euro 5.000.000 ai comuni della Versilia al fine di aiutare il Consorzio Versilia Ambiente (cui partecipano dette amministrazioni comunali) nella chiusura della transazione con la società Termomeccanica. Detto contributo doveva essere restituito, senza interessi, in 24 mesi dietro presentazione di polizza fideiussoria di pari importo. Al fine di garantire al Consorzio il pagamento di quanto dovuto in base alla transazione, la norma in esame ha prorogato al 31/12/2018 la restituzione del contributo, subordinando tuttavia l’operatività di tale proroga alla costituzione di nuova idonea garanzia.

art. 3 – *Raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca. Modifiche alla l.r. 86/2014*: la disposizione prevede la rimodulazione temporale della spesa prevista a carico della Regione per il raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca; ai sensi dell’art. 33 della l.r. 86/2014, la Regione concorre finanziariamente alla realizzazione delle opere propedeutiche, relative e connesse al raddoppio ferroviario mediante il concorso al pagamento delle rate dei mutui contratti dai soggetti competenti alla attuazione degli interventi, per un importo massimo annuo pari ad euro 12.500.000.

art. 4 – *Oneri per il rinnovo del Ccnl autoferrotranvieri. Modifiche all’art. 35 della l.r. 86/2014*: si modifica l’art. 35 della l.r. n. 86/2014, chiarendo che il pagamento degli oneri per il rinnovo del Ccnl autoferrotranvieri opera per il 2015 “e comunque” fino alla stipula contratto con l’aggiudicatario della gara Tpl.

Art. 5 – Contributo straordinario a favore della Fondazione Carnevale di Viareggio. Modifiche all’art. 61 l.r. 86/2014: con la l.r. 86/2014 la Regione aveva provveduto ad erogare contributi straordinari al Carnevale di Viareggio, per un importo originario massimo di euro 1.600.000 sul triennio 2015/2017; tale contributo è successivamente stato incrementato fino ad arrivare agli attuali 3.450.000 euro, sul medesimo triennio.

Art. 6 – Centomila orti in Toscana. Modifiche all’art. 1 della l.r. 82/2015: con la l.r. 82/2015 (collegato alla legge di stabilità 2016) la Regione riconosce a favore dei comuni che realizzano orti urbani contributi per una spesa complessiva di euro 2.950.000 nel triennio 2016-2018; con la legge in esame viene incrementato di euro 300.000 il tetto di spesa previsto per il 2018, portandolo da 1.000.000 di euro a 1.300.000 euro.

Art. 7 – Interventi per il rilancio economico e culturale della città di Pisa: con il presente articolo viene rimodulata la copertura finanziaria dei contributi erogati a favore della città di Pisa, previsti dall’art. 18 della l.r. n. 82/2015 (collegato alla legge di stabilità 2016), mantenendo il tetto massimo di spesa di 9.000.000 e la sua ripartizione tra gli interventi finanziati. Viene infatti disposto uno stanziamento di spesa per il 2017 pari a 2.000.000 di euro per l’intervento concernente la Cittadella (con conseguente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista per il 2018 dalla l.r. n. 82/2018) e di 500.000 euro per gli interventi sull’edificio denominato “La Sapienza” (con conseguente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista per il 2018 dalla l.r. 82/2018).

Art. 8 – Assistenza per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle crisi bancarie. Modifiche all’art. 21 della l.r. 82/2015. La Regione con la l.r. n. 82/2015 – come modificata dalla l.r. n. 49/2016 – aveva istituito una forma di sostegno alle persone fisiche residenti in Toscana (che avessero contratto obbligazioni subordinate) danneggiate dalla situazione di crisi in cui erano incorsi gli istituti bancari, a seguito del riordino operato dallo Stato. Concluso il procedimento, è stato verificato che la cifra prudenzialmente stimata era di poco superiore a quanto effettivamente necessario e, dunque, mediante il presente articolo, è stata conseguentemente diminuita la relativa autorizzazione di spesa per l’anno 2017 (da euro 140.000 a euro 120.800).

Art. 10 – Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all’art. 26 decies della l.r. 82/2015. Vengono aumentati gli stanziamenti previsti dalla l.r. n. 82/2015 (collegato alla legge di stabilità 2016) e destinati al sistema della prevenzione e contrasto alla violenza di genere in Toscana, passando da 400.000 euro a 500.000 euro. La norma, peraltro, è stata

successivamente abrogata dalla l.r. n. 77/2017 (*Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018*).

Art. 11 – *Contributo finanziario. Modifiche all’art. 32 septies della l.r. 82/2015*. Con tale disposizione viene integrato il contributo destinato alla gestione commissariale previsto dall’art. 32 *septies* della l.r. n. 82/2015 (collegato alla legge di stabilità 2016). Nel 2016 erano previsti euro 200.000; con la novella legislativa si arriva ad euro 700.000 totali, con un incremento di euro 500.000 sulla annualità 2017.

Art. 14 – *Contributo di solidarietà a favore di vittime di atti criminali. Modifiche all’art. 7 della l.r. 89/2016*: si modifica l’art. 7 della l.r. n. 89/2016 (Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2017), estendendo il contributo di solidarietà a favore di altri soggetti rispetto a quelli inizialmente previsti; il tetto massimo di spesa – inizialmente fissato in euro 40.000 per ciascuna delle annualità considerate, ossia 2017 e 2018 - viene raddoppiato e portato ad euro 80.000 per ciascuna annualità.

Art. 18 – *Cofinanziamento di un contratto di sviluppo per la realizzazione di un programma per la tutela ambientale*: viene autorizzata la Giunta a cofinanziare un contratto di sviluppo per la realizzazione di un programma per la tutela ambientale, stipulato ai sensi del d.M. 9/12/2014 tra il Mise e il Gruppo Solvay; l’importo previsto è di euro 500.000.

Art. 19 – *Contributo straordinario per la risoluzione della procedura concorsuale del Centro ricerche per l’alta formazione*: si autorizza la Giunta ad erogare un contributo straordinario ai fini della conclusione della procedura fallimentare del “*Centro Ricerche ed Alta Formazione s.r.l.*” (C.R.e.A.F. s.r.l.) per un importo massimo di euro 3 milioni.

Art. 20 – *Contributo straordinario al Comune di Cascina*. Nel quadro del processo di razionalizzazione del sistema pubblico del trasferimento tecnologico, viene riconosciuto al Comune di Cascina un contributo straordinario per lo sviluppo su base regionale del progetto Fab. Lab. del Polo Tecnologico di Navacchio; il contributo è pari a 50.000 euro per ciascuno degli anni 2017/2018/2019, per un importo massimo di euro 150.000.

Art. 21 – *Assegnazione risorse all’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche in merito a prestazioni rese in materia di cooperazione sanitaria internazionale*. Con la presente disposizione si procede alla definizione dei rapporti economici tra Regione ed Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (Ifr-Cnr) nell’ambito della attività di cooperazione sanitaria internazionale relativamente al periodo 1 gennaio 2005/ 31 ottobre 2007 (dal novembre 2007 è operativa la Fondazione Toscana Gabriele Monastico, costituita dalla Regione e dal Consiglio nazionale delle ricerche per l’istituzionalizzazione di

attività sino a quel momento erogate su base convenzionale). La somma da destinare a favore del Ifr-Cnr per le attività svolte è pari ad euro 1.514.136,07.

Art. 23 – *Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilità regionale*. Si autorizza la Giunta a finanziare, fino all'importo massimo di euro 50.000 per il 2017, euro 500.000 per il 2018 ed euro 150.000 per il 2019 (per un importo massimo complessivo nel triennio pari ad euro 700.000), l'attività di progettazione finalizzata alla elaborazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica, definitivi ed esecutivi, per interventi da realizzare sulla viabilità regionale in attuazione del Primm.

Art. 24 – *Contributo straordinario al Comune di Isola del Giglio*: si autorizza la Giunta ad erogare a favore del Comune di Isola del Giglio un contributo straordinario di euro 300.000, pari all'importo riconosciuto alla Regione a titolo di risarcimento danno per la vicenda Costa Concordia, da destinare ad alcuni interventi specificamente individuati dalla norma.

Art. 25 – *Polo economia circolare della costa toscana*: viene attribuito per il 2017 uno stanziamento di euro 500.000 per la realizzazione di uno studio di fattibilità per promuovere lo sviluppo di poli industriali costieri, in attuazione del piano strategico della costa.

Art. 26 – *Aree demaniali portuali*: per consentire l'attuazione di quanto previsto dall'art. 3 comma 1 lett. d-bis) della l.r. n. 23/2012 (Istituzione della Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. n. 88/1998 e l.r. n. 1/2005) – ovvero la gestione diretta da parte della Autorità delle aree demaniali destinate a finalità turistico ricreative - è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per il 2017.

Art. 27 – *Contributo straordinario alla Provincia di Pisa per realizzazione liceo scientifico*: viene assegnato alla Provincia di Pisa un contributo straordinario una tantum ed avente il carattere di tetto di spesa di importo pari a euro 400.000 per la realizzazione della progettazione definitiva/esecutiva di un edificio scolastico; la spesa è autorizzata per euro 200.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Art. 28 – *Valorizzazione del Teatro Ernesto Rossi di Pisa*: viene autorizzata per il 2017 la spesa massima di euro 100.000 per la valorizzazione del teatro Ernesto Rossi di Pisa, a seguito di sottoscrizione di accordo di valorizzazione ex art. 12 d.lgs. n. 42/2004 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*) con il Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo.

Art. 29 – *Contributo straordinario a favore della Fondazione Sistema Toscana*: si autorizza la Giunta ad erogare in favore della Fondazione Sistema Toscana un contributo straordinario in conto capitale nella misura massima di euro 1.000.000, al fine di ricostituire il fondo di dotazione della Fondazione.

Osservazioni della Sezione

La quasi totalità delle disposizioni recate dalla norma in commento ha rilevanza finanziaria. Di ciò viene data evidenza nella prescritta relazione, ove tuttavia non risultano presi in considerazione gli artt. 9, 15 e 16, parimenti idonei a determinare oneri a carico del bilancio regionale: il primo, con il quale viene riconosciuto a favore dell'Istituto degli Innocenti un contributo per euro 1.500.000 anche per il 2017; il secondo ed il terzo con cui si dispongono misure di sostegno a favore dei cittadini stranieri nonché ampliamento delle funzioni dell'Osservatorio sociale regionale di cui all'art. 40 l.r. n. 41/2005, con conseguente riorganizzazione del medesimo.

Anche con riferimento all'art. 4 (contenente rinnovo del Ccnl agli autoferrotranvieri) si omette di considerare che, l'onere inizialmente previsto fino al 2015, viene invece esteso per un periodo più lungo¹² per il quale, dunque, si sarebbe dovuta precisare la copertura.

La relazione finanziaria risulta -in via generale- assolutamente carente ed imprecisa nonché, per alcune disposizioni, del tutto assente¹³.

In talune ipotesi viene espressamente dichiarato di aver proceduto ad una stima approssimativa degli oneri¹⁴, oppure che si demanda la stessa a delibere di Giunta¹⁵, quando, infine, la copertura viene rinviata a poste inserite nel Fcde¹⁶.

In conclusione, emerge un quadro di inadeguatezza sia delle modalità di quantificazione, sia dei mezzi indicati a copertura delle nuove o maggiori spese, in ogni caso, non riconducibili alle tipologie tassativamente indicate dall'art. 17, co. 1, l. n. 196/2009. In proposito, si ribadisce l'impossibilità di ritenere soddisfatto l'obbligo di indicazione dei mezzi di copertura mediante rimando generico a somme allocate nelle partite di bilancio così come quella di rimettere all'esecutivo regionale il compito di quantificare oneri, rinviando in tal

¹²Nella relazione finanziaria viene affermato che la norma non comporta effetti di spesa aggiuntivi "... in quanto essa prevede la possibilità di continuare a erogare le risorse necessarie per la copertura degli oneri per il rinnovo del Ccnl autoferrotranvieri, già a carico dei pertinenti stanziamenti di bilancio, secondo le modalità previste dall'art. 35 della l.r. 86/2014 attualmente vigente fino alla stipula del contratto di concessione dei servizi di Tpl nell'Ato regionale toscano". Ebbene raffrontando la precedente versione dell'art. 35 della l.r. 86 cit. (con riferimento sia al tenore letterale dell'articolo che alle modalità di copertura degli oneri), parrebbe in realtà che l'erogazione a carico della Regione degli oneri per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri fosse stato originariamente qualificato come onere annuale, limitato al 2015; al contrario, con la presente novella legislativa detto onere è stato esteso per tutto il tempo necessario alla sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario (senza peraltro precisare un termine), qualificandosi così come spesa pluriennale. Mancherebbe dunque anche la clausola di salvaguardia così come risulterebbe non corretta la copertura per gli anni successivi mediante leggi di bilancio.

¹³Vedi, artt. 18, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 29.

¹⁴Cfr., per es., art. 19 ove l'onere è specificato con la seguente dicitura "... si tiene conto di una stima approssimativa dei costi della procedura, effettuata sulla base dei dati desumibili dal progetto di stato passivo, depositato in Tribunale dal curatore fallimentare...";

¹⁵ cfr., art. 23.

¹⁶Vedi Art.2. In particolare, si osserva che il richiamo al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità non può ritenersi riconducibile all'elenco tassativo contenuto nell'art. 17 della L. n. 196/2009.

modo ad una fonte subprimaria la definizione degli aspetti finanziari che, in virtù del principio dell'autosufficienza, incombono alla fonte legislativa.

Infine, relativamente agli articoli attributivi di contributi a fondazioni (Fondazione Carnevale di Viareggio e Fondazione sistema Toscana, rispettivamente artt. 5 e 29) la Sezione in questa sede si limita ad esprimere perplessità in merito alla contribuzione regionale al ripiano delle perdite delle fondazioni, richiamando all'uopo la giurisprudenza del giudice contabile.

Considerazioni della Regione

Con riferimento a quanto rilevato dalla Sezione in merito alle carenze della relazione tecnico-finanziaria, la Regione chiarisce: *“Il fatto che, come spesso succede soprattutto a questa tipologia di norme, la proposta di legge originaria abbia subito emendamenti di iniziativa consiliare, comporta il fatto che la relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento alla proposta di legge adottata dalla Giunta non risulti più in linea con l'articolato definitivo. In particolare la relazione non contiene indicazioni relativamente alle "integrazioni" consiliari ed anche la numerazione degli articoli ha subito variazioni rispetto alla proposta di legge inizialmente approvata dalla Giunta regionale”*.

Con riferimento poi alla censura inerente la carenza di copertura finanziaria, la Regione osserva che *“... la copertura finanziaria della spesa prevista e quantificata risulta indicata con imputazione esatta agli stanziamenti del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 della l.r. 1/2015”*.

Valutazioni conclusive

La Sezione prende atto delle considerazioni svolte dalla Regione e tuttavia conferma quanto sopra osservato, ribadendo nuovamente come l'indicazione delle poste contabili non rappresenti una modalità di copertura degli oneri finanziari peraltro.

Si auspica, inoltre, che, in futuro, siano allegate anche le versioni aggiornate/definitive delle relazioni finanziarie, al fine di consentire alla Sezione una corretta valutazione delle norme di legge per i profili di interesse.

Articolo *	ONERI			MEZZI DI COPERTURA			
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Esercizi successivi
Art. 2	Non quantificati			nessuna indicazione	nessuna indicazione	nessuna indicazione	Rinvio alla legge di bilancio
Art. 3		12.500.000	12.500.000		nessuna indicazione	nessuna indicazione	
Art. 4	31.837.076	31.837.076	31.837.076	nessuna indicazione	nessuna indicazione	nessuna indicazione	
Art. 5	1.000.000			nessuna indicazione			
Art. 6		1.300.000			nessuna indicazione		
Art. 7	2.500.000			nessuna indicazione			
Art. 10*	500.000			nessuna indicazione			
Art. 11	500.000			nessuna indicazione			
Art. 14	80.000	80.000	80.000	nessuna indicazione	nessuna indicazione	nessuna indicazione	
Art. 18	500.000			nessuna indicazione			
Art. 19	3.000.000			nessuna indicazione			
Art. 20	50.000	50.000	50.000	nessuna indicazione	nessuna indicazione	nessuna indicazione	
Art. 21	1.514.136			nessuna indicazione			
Art. 23	50.000	500.000	150.000	nessuna indicazione	nessuna indicazione	nessuna indicazione	
Art. 24		300.000			nessuna indicazione		
Art. 25		500.000			nessuna indicazione		
Art. 26	1.000.000			nessuna indicazione			
Art. 27	200.000	200.000		nessuna indicazione	nessuna indicazione		
Art. 28	100.000			nessuna indicazione			
Art. 29	1.000.000			nessuna indicazione			

* Norma successivamente abrogata

2.11. Legge regionale 2 agosto 2017, n. 42 “Disposizioni per la successione della Regione Toscana nei beni e nei rapporti della Provincia di Lucca conseguenti al riordino delle funzioni provinciali e per la conclusione del processo di riordino. Modifiche alla l.r. 22/2015”

la legge completa il processo di trasferimento dei beni e dei rapporti dalle province alla Regione in attuazione della l.r. n. 22/2015, disponendo in merito alla successione nella proprietà dei beni immobili e mobili e nei rapporti originariamente intestati alla provincia di Lucca.

Con riferimento alle disposizioni rilevanti ai fini di interesse, si osserva che le modalità di trasferimento del diritto di proprietà e di successione nei rapporti segue modalità analoghe a quelle previste per le altre province toscane dalla l.r. n. 16/2017, cui si rimanda.

Osservazioni della Sezione

Come già rilevato con riferimento alla quantificazione degli oneri finanziari effettuati per la l.r. n. 16/2017 precedentemente esaminata e, dalla quale, la presente legge mutua le modalità di calcolo, ognuna delle cifre indicate nella relazione risulta priva di qualsiasi riferimento idoneo a consentire una verifica circa la sua attendibilità.

La legge risulta inoltre mancante delle relative coperture.

Considerazioni della Regione

La Regione ritiene che la legge non sia mancante delle relative coperture, “... *in quanto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della l.r. 1/2015, le stesse sono reperite per mezzo di mezzi di bilancio, con imputazione esatta agli stanziamenti del bilancio di previsione allora vigente (2017/2019)*”.

Valutazioni conclusive

La Sezione prende atto delle considerazioni svolte dalla Regione e tuttavia conferma quanto sopra osservato, ribadendo nuovamente come l'indicazione delle poste contabili non rappresenti una modalità di copertura degli oneri finanziari.

Articolo	ONERI			MEZZI DI COPERTURA			Esercizi successivi
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
Artt. 2 e 3	212.550	211.350	211.350	nessuna indicazione	nessuna indicazione	nessuna indicazione	Rinvio alla legge di bilancio

2.12. Legge regionale 29 settembre 2017, n. 51 “Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2017/2019. Modifiche alla l.r. 86/2014 ed alla l.r. 82/2015”.

La presente legge è volta a rimodulare i tempi di erogazione dei contributi con i quali la Regione partecipa finanziariamente alla realizzazione degli interventi relativi alla Darsena Europa nel porto di Livorno (art. 1) ed al piano regolatore del porto di Piombino (art. 2). Viene conseguentemente modificata la articolazione temporale della spesa prevista a carico del bilancio

Nella relazione finanziaria viene dato conto che la presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Osservazioni della Sezione

Trattandosi in entrambi casi di pagamento di rate di mutui e, dunque, di spese obbligatorie, non appare corretto il rinvio alla legge di bilancio ai fini della copertura finanziaria per gli anni successivi a quello in corso.

Considerazioni della Regione

La Regione sostiene la correttezza della scelta di rinviare alla legge di bilancio ai fini della copertura degli oneri finanziari inerenti gli anni successivi a quello in corso: *“A tale proposito si ricorda che l'art. 14 comma 5 della l.r. 1/2015 recita testualmente "le leggi che comportano oneri a carico di esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio di previsione si considerano integralmente coperte qualora lo siano con riguardo al periodo considerato dal bilancio di previsione, a condizione che i relativi oneri abbiano nel tempo andamento costante o raggiungano comunque l'importo maggiore nel periodo considerato da bilancio di previsione"; sia l'articolo 1 che l'articolo 2 della l.r. 51/2017 rientrano nella previsione dell'art. 14 comma 5 in quanto modificano norme già vigenti, che prevedono entrambe spesa costante per ciascuno degli esercizi considerati (art. 1 euro 12,5 milioni ed art. 2 euro 3 milioni)”*.

Valutazioni conclusive

La Sezione prende atto delle considerazioni svolte dalla Regione e, tuttavia, osserva come il rinvio della copertura delle spese per gli esercizi successivi alla legge di bilancio operato dalla stessa Regione ai sensi dell'art. 14, comma 5 della l.r. 1/2015, rappresenti un modus operandi non condivisibile e non coerente con i principi costituzionali affermati in materia.

Oltre quanto osservato al par.2.1, la Sezione richiama a tal proposito quanto già rilevato nel precedente referto ove veniva precisato che *“...Con sentenza 384/1991, la Corte costituzionale ha per la prima volta chiarito che l'obbligo di copertura deve essere osservato dal*

legislatore anche nei confronti di spese nuove o maggiori che la legge preveda siano inserite negli stati di previsione della spesa di esercizi futuri, in quanto l'adempimento dell'obbligo costituzionale prescinde dal riferimento a documenti contabili, già formati o da formarsi. Tuttavia, il giudice costituzionale rileva che, mentre per le leggi che hanno effetti finanziari nel periodo considerato dal bilancio di previsione la copertura deve essere osservata con rigorosa puntualità, per gli esercizi successivi tale rigore può essere in parte attenuato, anche tenendo conto della flessibilità nella determinazione del momento attuativo e della oggettiva difficoltà nella esatta quantificazione della spesa. Attenuazione, però, che non esonera il legislatore dall'obbligo di una ragionevole e credibile indicazione dei mezzi di copertura anche per gli esercizi successivi, in modo da tenere conto della fondamentale esigenza di equilibrio (esigenza che, come già affermato, è divenuta ancora più pregnante a seguito della modifica costituzionale dell'art. 81).

Di fronte a un tale quadro, la disposizione di cui all'art. 14, commi 5 e 6, che considera sufficiente, ai fini della copertura delle leggi che comportano oneri a carico di esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio di previsione, la copertura nel periodo considerato dal bilancio di previsione, desta perplessità.

Perplessità che, probabilmente, può essere risolta interpretando il comma 5 dell'art. 14 come valido esclusivamente per le spese non obbligatorie".

2.13. Legge regionale 29 settembre 2017, n. 53 “Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi metereologici dei giorni 9 e 10 settembre 2017 verificatesi nei territori dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti”

Con la predetta normativa si dispone un intervento finanziario straordinario per fronteggiare la situazione di emergenza e rischio che si è creata in tre comuni toscani (Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo) a seguito degli eventi metereologici del 9 e 10 settembre 2017. In particolare, viene previsto:

- art. 1 – “*Intervento finanziario straordinario per il superamento dell'emergenza*” con il quale si autorizza la spesa di euro 20.000.000 per la realizzazione di interventi pubblici urgenti ed indifferibili di messa in sicurezza, nonché interventi ulteriori ed urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose;

- art. 3 – “*Contributi sociali in favore della popolazione dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali*”. Al fine di dare immediata assistenza alla popolazione colpita, si attribuisce un

contributo forfettario a favore dei soggetti privati persone fisiche nei limiti di una spesa massima di euro 8.000.000.

La copertura viene individuata dall'art. 4 mediante storno delle risorse stanziare nell'ambito del Fondo speciale per il finanziamento dei nuovi provvedimenti legislativi sulla pertinente Missione.

Osservazioni della Sezione

Nella relazione finanziaria non viene dato conto delle modalità seguite per quantificare gli oneri. Seppure la legge in esame rimette la ricognizione dei danni e dei fabbisogni alla Regione al coordinamento del Commissario Delegato (individuato nel Presidente della regione Toscana), ciò nondimeno sarebbe stato corretto effettuare almeno una stima degli oneri, proprio al fine di garantire effettività alle misure emergenziali previste.

Con riferimento alle modalità di copertura, non sembrerebbe esatta l'individuazione -allo scopo- del "Fondo speciale per il finanziamento dei nuovi provvedimenti legislativi" ritenendosi maggiormente pertinente, semmai, il rimando al "Fondo speciale per le spese impreviste". Difatti, nel bilancio di previsione 2017/2019 - allegato f) "*Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste*" il n. 5 indica, per l'appunto, "*l'erogazione di contributi straordinari a privati o ad enti pubblici aventi caratteristica di urgenza e non rinviabile in quanto finalizzato a fronteggiare danni derivanti da agenti atmosferici non prevedibili*".

Considerazioni della Regione

Relativamente alle censure inerenti le modalità di copertura ed in particolare l'utilizzo degli stanziamenti del "fondo speciale nuovi provvedimenti legislativi", la Regione "*... ritiene di aver operato correttamente secondo quanto disposto dall'art. 14 comma 2 della l.r. 1/2015, utilizzando la modalità di copertura con mezzi di bilancio ivi prevista. Con la l.r. 52/2017 (legge di 2' variazione di bilancio 2017/2019) si era infatti provveduto ad integrare sia lo stanziamento del fondo speciale per i nuovi provvedimenti legislativi sia ad aggiornare l'elenco delle proposte di legge finanziabili con tale fondo speciale, inserendovi l'intervento legislativo in parola. Circa la possibilità alternativa di prelievo dal Fondo di riserva spese impreviste, si segnala che l'allegato f) "Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste" si riferisce ai casi in cui — con atto di variazione di bilancio di adottare in via amministrativa — è possibile integrare gli stanziamenti di bilancio risultati insufficienti a seguito di eventi imprevisti. In questo caso invece non si poteva semplicemente prelevare dal*

Fondo di riserva spese impreviste, senza introdurre contestualmente una disciplina normativa straordinaria per l'evento oggetto della legge regionale”.

Relativamente ai rilievi inerenti la quantificazione degli oneri, la Regione sostanzialmente osserva come la necessità di agire celermente ha reso difficoltoso procedere a quantificazione.

Valutazioni conclusive

La Sezione prende atto delle considerazioni svolte dalla Regione e tuttavia nutre ancora perplessità in merito alla scelta di utilizzare il fondo speciale nuovi provvedimenti legislativi piuttosto che il fondo riserva spese impreviste, laddove non paiono sussistere divergenze procedurali tali da rendere praticabile solo il ricorso al fondo speciale.

Articolo	ONERI			MEZZI DI COPERTURA			
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Esercizi successivi
1	20.000.000			Fondo speciale finanziamento nuovi provvedimenti legislativi			
3	8.000.000			Fondo speciale finanziamento nuovi provvedimenti legislativi			

2.14. Legge regionale 5 ottobre 2017, n. 55 – “Disposizioni in materia di tutela dall’amianto. Modifiche alla l.r. 51/2013”.

La presente legge dispone alcune modifiche alla l.r. n. 51/2013 intitolata “*Norme per la protezione e bonifica dell’ambiente dai pericoli derivanti dall’amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative*”. Tra le varie disposizioni di cui si compone, appare rilevante ai fini di interesse la disposizione recata dall’art. 2, con il quale la funzione di vigilanza e controllo per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto (prima esercitate dalla Provincia) viene attribuita alla “*struttura regionale competente*”.

Valutazioni conclusive

La legge risulta accompagnata dalla sola relazione illustrativa la quale, tuttavia, non prende in esame i possibili risvolti finanziari derivanti dalle disposizioni recate. Difatti, l’attribuzione di competenze è normalmente gravata dagli oneri conseguenti l’organizzazione della struttura amministrativa di nuova istituzione ma, nella relazione, in merito a tale aspetto, non viene svolta alcuna considerazione.

2.15. Legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 – “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque”

La legge disciplina la materia dei canoni per il rilascio delle concessioni per l’occupazione e l’uso del demanio idrico e l’utilizzazione delle acque; reca inoltre modifiche alla l.r. n. 77/2016, “*Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico*”.

Ai fini della presente indagine assumono rilevanza gli artt. 6, 11, 12 e 14.

Dette disposizioni, infatti, riaprono i termini di procedimenti per la regolarizzazione agevolata del pagamento dei canoni di concessione e delle relative imposte (artt. 6 e 11) ovvero per il pagamento delle indennità per l’occupazione *sine titulo* del demanio (art. 6), disponendo altresì rimborsi per coloro che hanno versato l’ammontare dell’imposta regionale in via ordinaria invece che in via agevolata (art. 11). Viene inoltre prevista una riduzione del 100% della aliquota dell’imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato per gli anni 2017 e 2018, con possibilità di rimborso per i pagamenti effettuati per l’intero ammontare dell’imposta per l’annualità 2017 alla data di entrata in vigore della legge (art. 12).

L’art. 14 dispone che le minori entrate derivanti dalla legge e stimate in euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 trovino copertura mediante variazioni al bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017 e 2018; in particolare, la copertura finanziaria viene garantita mediante riduzioni di pari importo alla Missione di spesa 20 “Fondi e accantonamenti”.

Nella relazione finanziaria, la legge viene qualificata come normativa che varia il gettito delle entrate (art. 13 comma 1 lett. d) l.r. 1/2015).

Con riferimento alla quantificazione degli oneri, la relazione esclude che l’art. 6 abbia riflessi finanziari. Con riferimento invece all’art. 11 si limita ad osservare – con esclusivo riferimento al rimborso di eventuali pagamenti del canone in misura ordinaria – “... *che non sussistano casistiche del genere e quindi, dato il carattere residuale della previsione si stimano effetti assenti o non significativi derivanti dal rimborso su istanza la cui copertura potrà essere comunque garantita nell’ambito degli stanziamenti dell’Assessorato di competenza*”. In riferimento invece all’art. 12 la relazione procede alla quantificazione degli oneri, stimandoli in euro 6.000.000 complessivi.

Osservazioni della Sezione

Destano perplessità le modalità di quantificazione degli oneri, laddove, da un lato, non vengono presi in esame – quantomeno in via generale – i casi di estensione di regimi

agevolati e, dall'altro, vengono effettuate stime in via meramente ipotetica. Ad ogni modo, le affermazioni inerenti l'assenza (art. 11) ovvero la quantificazione presuntiva degli oneri (art. 12) restano del tutto indimostrate.

Parimenti, non appare giustificata l'assenza della clausola di salvaguardia nonché l'uso dei fondi per la copertura laddove non ne viene indicata la capienza.

Osservazioni della Regione

La Regione rileva che *“Le stime delle minori entrate a valere sugli esercizi 2017 e 2018 (3 milioni di euro per ciascun esercizio) risultano relative solo a tali due annualità. Trattasi infatti di un intervento con carattere una tantum. Relativamente invece all'osservazione per cui non viene indicata la capienza dei fondi utilizzati a copertura delle minori entrate stimate, si rimanda ancora al dettato dell'art. 14 comma 2 della l.r. 1/2015 ed alla disciplina ivi contenuta della copertura finanziaria delle spese con mezzi di bilancio ed in particolare in questo caso con imputazione esatta agli stanziamenti del bilancio di previsione, tramite utilizzo degli stanziamenti di spesa il cui importo sia stato autonomamente determinato dal bilancio, nei limiti della quota parte non ancora impegnata. In tal caso, in sostanza, agli oneri connessi a minori entrate si è fatto fronte con riduzione di corrispondenti stanziamenti di spesa”*.

Valutazioni conclusive

Le osservazioni presentate non paiono conferenti rispetto alle censure mosse dalla Sezione o, comunque, sufficienti a determinare una diversa valutazione.

In particolare si ricorda che la Consulta ha chiarito più volte come *“(L)la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa deve essere sempre espressa ed analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa. Si tratta di un principio finanziario immanente all'ordinamento, enunciato esplicitamente all'art. 81 quarto comma Cost., di diretta applicazione secondo costante interpretazione di questa Corte”* (Corte cost. sentenza n. 115/2012).

ONERI			MEZZI DI COPERTURA			
2017	2018	2019	2017	2018	2019	Esercizi successivi
3.000.000	3.000.000		Fondi e accantonamenti Fondo di riserva	Fondi e accantonamenti - Altri fondi		

2.16. Legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 – “Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità”

La legge costituisce un Testo Unico di riordino della disciplina esistente in materia di disabilità: oltre a rivestire carattere compilativo (abrogando parte della pregressa disciplina), presenta anche un contenuto innovativo.

La legge è corredata dalla relazione finanziaria, la quale quantifica gli oneri in complessivi euro 4.300.000, con una spesa annua a regime di euro 2.150.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e copertura a carico della Missione 12 – Programma 07 del bilancio di previsione 2016/2018.

L’art. 29, intitolato “*Norma finanziaria*”, autorizza la spesa di euro 150.000 per ciascuno degli esercizi 2018 e 2019, con copertura a carico della Missione 12 – Programma 07 - Titolo 1 del bilancio di previsione 2017/2019.

Osservazioni della Sezione

Preliminarmente si riscontra la mancata corrispondenza della relazione finanziaria con il testo di legge. La relazione, infatti, si riferisce ai contenuti della “proposta” non approvata mentre invece, delle modifiche effettuate in sede di conversione, non ha tenuto conto. Stante detto disallineamento, è preclusa a questa Sezione ogni valutazione in merito.

Ad ogni modo, dalla disamina della legge, non può non osservarsi come, sia l’art. 27 (espressamente richiamato dalla norma finanziaria), sia altre disposizioni¹⁷ ivi contenute, possano ritenersi suscettibili di comportare oneri finanziari a carico del bilancio regionale ma che, tuttavia, non sono state contemplate nella relazione.

Considerazioni della Regione

La Regione nuovamente rileva che il disallineamento tra relazione finanziaria e testo di legge è dovuta alle modifiche subite dalla originaria proposta di legge nel corso dell’iter di approvazione.

Precisa altresì che la legge risulta munita di copertura finanziaria: “... *ai sensi dell’art. 14, comma 2 della l.r. 1/2015, viene utilizzata una delle due modalità di copertura mediante mezzi di bilancio, ovvero quella che prevede l’utilizzo degli stanziamenti di spesa il cui importo*

¹⁷ Cfr. art. 26, istitutivo della Consulta regionale per la disabilità, come pure le altre disposizioni (ad esempio, artt. 4 “Attività informativa e di sensibilizzazione”, 9 “Progetto di vita”, 11 “Durante e dopo di noi”, 12 “Accesso ai percorsi clinico-assistenziali”, 13 “Progetto riabilitativo individuale”, 14 “Assistenza protesica”, 16 “Mobilità individuale”) che prevedono attività di promozione e supporto la cui realizzazione implica generalmente la spendita di mezzi finanziari, con conseguente obbligo di quantificazione e copertura dei relativi oneri. Né a tal proposito potrebbe ritenersi sufficiente il rinvio a successivi provvedimenti ovvero a risorse finanziarie (astrattamente) disponibili in base ad altre leggi regionali, in ossequio a principio di autosufficienza della legge di spesa.

sia stato autonomamente determinato dal bilancio, nei limiti della quota parte non ancora impegnata”.

Valutazioni conclusive

La Sezione prende atto delle considerazioni svolte dalla Regione e tuttavia conferma quanto sopra osservato, ribadendo nuovamente come l’indicazione delle poste contabili non rappresenti una modalità di copertura degli oneri finanziari.

La Sezione auspica, inoltre, che, in futuro, siano allegare anche le versioni aggiornate/definitive delle relazioni finanziarie, al fine di consentire alla Sezione una corretta valutazione delle norme di legge per i profili di interesse.

Articolo	ONERI			MEZZI DI COPERTURA			
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Esercizi successivi
27		150.000	150.000		Nessuna indicazione	Nessuna indicazione	

2.17. Legge regionale 2 novembre 2017, n. 64 – “Disposizioni in materia di accesso all’impiego regionale, attività extraimpiego e strutture di supporto agli organi politici. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 4/2008”

La presente legge procede ad una revisione complessiva della disciplina in materia di attività extraimpiego, in un’ottica di razionalizzazione e semplificazione, attraverso le modifiche alla l.r. n. 1/2009 (“Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”) e alla l.r. n. 4/2008 (“Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale”).

L’art. 14 (“Incarichi extraimpiego conferiti ai dipendenti regionali. Sostituzione dell’art. 34 della l.r. 1/2009”) sostituisce integralmente l’art. 34 della l.r. n. 1/2009, in particolare disponendo il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per svolgere, fuori dall’orario di lavoro, incarichi di tutoraggio e docenza.

L’art. 26 (“Norma finanziaria”) stima gli oneri derivanti dalla disposizione sopra citata in euro 1.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019; la copertura viene individuata nella Missione 1 ... - Programma 10 – Titolo 1, del bilancio di previsione 2017/2019. Per gli anni successivi la copertura viene individuata nella legge di bilancio.

Osservazioni della Sezione

Trattasi di legge contenente disposizioni di carattere procedimentale, ad eccezione di quella recata dall’art. 14 citato. La relazione finanziaria allegata dà conto di quest’ultima

circostanza e tuttavia la quantificazione degli oneri, seppur fondata su dati desunti da prassi, appare estremamente generica e scarsamente puntuale.

Considerazioni della Regione

Con riferimento alle osservazioni della Sezione, la Regione ritiene che l'analisi quantitativa sia sufficiente (*“Nell'analisi qualitativa sono esplicitate le modalità seguite per la stima di spesa annua”*) e che sussistano le coperture (*“La copertura finanziaria risulta, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della l.r. 1/2015, garantita con mezzi di bilancio ed in particolare tramite l'utilizzo degli stanziamenti di spesa il cui importo sia stato autonomamente determinato dal bilancio, nei limiti della quota parte non ancora impegnata, con imputazione esatta al bilancio”*).

Valutazioni conclusive

La Sezione non ritiene i chiarimenti forniti idonei a superare le criticità sopra segnalate. In particolare, con riferimento alla assenza di coperture, la Sezione ribadisce nuovamente che l'indicazione delle poste contabili non può costituire modalità di copertura degli oneri finanziari.

Articolo	ONERI			MEZZI DI COPERTURA			
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Esercizi successivi
14	1.000	1.000	1.000	Nessuna indicazione	Nessuna indicazione	Nessuna indicazione	Rinvio alla legge di stabilità

2.18. Legge regionale 5 dicembre 2017, n. 65 – “Istituzione del Comune di Rio, per fusione dei Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba” e Legge regionale 5 dicembre 2017, n. 66 - Istituzione del Comune di Laterina Pergine Valdarno, per fusione dei Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina”

Le due leggi, emanate in esito ai referendum indetti ex art. 1 commi 116-133 della l. n. 56/2014 (*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*), vengono trattate congiuntamente stante l'identità di contenuto e, conseguentemente, di rilievi.

La legge n. 65 e, specularmente, la legge n. 66 dispongono all'art. 8 (*“Contributi statali e regionali”*) che il nuovo Comune istituito a seguito di referendum è titolare di *“... un contributo regionale nella misura e per il periodo stabiliti dall'art. 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)”*.

Osservazioni della Sezione

Entrambe le leggi sono di spesa e, come tali, avrebbero dovuto essere accompagnate da relazione finanziaria recando la quantificazione degli oneri e l'indicazione dei relativi mezzi di copertura. Come già rilevato dalla Sezione, il mero richiamo ad altre leggi regionali – sia per la quantificazione che per la copertura degli oneri - non può essere ritenuto sufficiente, sussistendo infatti la necessità della copertura anche nel caso in cui, ai nuovi oneri, sia possibile far fronte mediante l'utilizzazione di somme già iscritte in bilancio.

Considerazioni della Regione

In riferimento a quanto osservato in merito alla assenza di quantificazione e copertura degli oneri, la Regione ha così replicato: “... ancorché la spesa derivante dalla previsione di contributi regionali al nuovo comune possa configurarsi come onere pluriennale ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera b) della l.r. 1/2015, in tali casi è stato ritenuto preponderante il meccanismo di copertura delineato all'articolo 64 comma 2 della l.r. 68/2011 che cita testualmente "Se le risorse non sono sufficienti a garantire il contributo di cui al comma 1, questo è ridotto proporzionalmente". Tale previsione normativa garantisce la copertura finanziaria della spesa nell'ambito delle risorse già stanziata a tal fine in bilancio, anche in assenza di una loro quantificazione. In assenza della quantificazione della spesa derivante dall'applicazione dei relativi articoli inerenti i contributi regionali per i nuovi Comuni istituiti, non è stata redatta la relazione tecnico-finanziaria”.

Valutazioni conclusive

La Sezione non condivide quanto osservato dalla Regione, in quanto, per il principio c.d. di autosufficienza della legge di spesa di cui all'art. 81 Cost., la copertura degli oneri finanziari derivanti da una legge non può essere rinviata ad altra fonte, anche se legislativa, ma deve essere indicata nella legge medesima.

2.19. Legge regionale 6 dicembre 2017, n. 68 – “Interventi normativi relativi alla terza variazione al bilancio di previsione 2017/2019. Modifiche alle leggi regionali 88/1998, 65/2010, 23/2012, 77/2012, 77/2013, 14/2014, 86/2014, 82/2015, 85/2016, 89/2016, 16/2017, 40/2017, 53/2017”

La legge si compone di 34 articoli. Di questi, la relazione finanziaria allegata qualifica come “*suscettibili di determinare effetti finanziari a carico del bilancio di previsione 2017/2019*” i seguenti¹⁸:

- art. 3 “*Norme transitorie in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche all’art. 102 della l.r. 65/2010*”. Fino all’affidamento del servizio e nelle more della definizione del contenzioso sulla gara del lotto unico (e comunque per un periodo massimo di due anni), vengono intestate alla Regione tutte le competenze di gestione del Trasporto pubblico locale su tutto il territorio toscano, precedentemente attribuite agli enti locali, prevedendo la stipula di un contratto di concessione unico con gli attuali gestori. È stabilita l’assegnazione alla Regione – per gli anni 2018 e 2019 – della quota di risorse previste dagli enti locali e da questi destinate alla copertura dei costi del Tpl nella misura stabilita per l’anno 2017, nonché l’applicazione, dal primo luglio 2018, del sistema tariffario approvato nel luglio 2012. Nella relazione finanziaria viene dato atto che l’attuazione delle disposizioni recate dall’art. 3 “... *non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Infatti il servizio continuerà ad essere svolto per gli stessi chilometri per i quali lo stesso è stato svolto nell’anno 2017 e con le stesse risorse previste sia dalla Regione che dagli enti locali. L’applicazione del nuovo sistema tariffario agli utenti finali del servizio inoltre non avrà ripercussioni sulle risorse destinate a carico dei soggetti pubblici (Regione e enti locali)*”. Si precisa infine che sul bilancio di previsione risultano comunque disponibili risorse per euro 298.800.000 per ciascuna delle annualità 2018 e 2019.

- artt. 4 “*Dotazione organica dell’Autorità portuale regionale. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 23/2012*” e 5 “*Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 23/2012*”. In merito all’argomento in oggetto, si ritiene di precisare che, nel dicembre 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, della l.r. n. 72/2016 (*Disposizioni per il potenziamento dell’Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla l.r. n. 23/2012*)¹⁹, per violazione dell’art. 117, terzo comma, della

¹⁸ Ci si limita ai soli articoli che quantomeno potenzialmente determinano oneri a carico del bilancio, con esclusione – dunque - di quelle disposizioni che concernono entrate (es. artt. 1 e 2) ovvero che abrogano precedenti previsioni normative la cui attuazione generava oneri finanziari, con conseguente azzeramento delle relative autorizzazioni di spesa (es. art. 7).

¹⁹ Il comma 3-bis all’art. 19 della l.r. n. 23/2012 dispone: “*Per lo svolgimento delle funzioni aggiuntive di cui all’art. 3 commi 1-bis e 1-ter, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, la Giunta regionale è autorizzata, a decorrere*

Costituzione, in relazione alla disposizione dettata dall'art. 1, comma 228, della legge di stabilità 2016 (l. n. 208/2015). La norma regionale censurata, nel disporre l'incremento della dotazione organica dell'Autorità, si sarebbe posta in contrasto con la disposizione di cui all'art. 1 comma 228 cit., la quale costituisce esercizio della funzione statale di coordinamento della finanza pubblica. Nelle more della decisione della Consulta, la legge regionale in esame ha posticipato la decorrenza dell'efficacia della disposizione regionale censurata, provvedendo contestualmente all'aggiornamento della relativa previsione finanziaria. Per completezza, si segnala che la Corte costituzionale, con sentenza n. 1/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione regionale scrutinata, in quanto, nel ledere i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, recati dall'art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 2015, viola l'art. 117, terzo comma, Cost.

- art. 6 “*Rilancio dell'area industriale di Piombino. Modifiche all'articolo 46 quater della l.r. 77/2012*”, per dare attuazione alle finalità di cui al d.l. n. 43/2013 (*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione di interventi per Expo 2015*), conv. con modif. in Legge n. 71/2013 ed, in particolare, al fine di assicurare la funzionalità del porto di Piombino, all'art. 46 quater l.r. n. 77/2012 è stato disposto il concorso finanziario della Regione alla realizzazione delle relative opere infrastrutturali mediante rilascio - nell'interesse della Autorità ed a favore dell'istituto finanziatore - di una garanzia fideiussoria.

La relazione finanziaria chiarisce che nel 2015 l'Autorità ha effettivamente contratto con la Cassa Depositi e Prestiti un mutuo ventennale e che pertanto si è deciso di adeguare l'entità del concorso finanziario regionale al mutato quadro di riferimento (diversa durata del mutuo, diverso importo delle rate di ammortamento), riducendo i tempi di rimborso (da trenta a venti anni) e l'importo massimo (da un massimo di euro 3.500.000 ad uno di 3.000.000). La copertura viene individuata negli stanziamenti della Missione 10 – Programma 03 – Titolo 1 del bilancio di previsione 2017/2019 e, per gli anni successivi, nella legge di bilancio, “... trattandosi di una spesa pluriennale che ha un andamento costante nel tempo ... secondo quanto previsto dall'art. 14 co. 5 l.r. 1/2015”.

- art. 8 “*Trasferimento della proprietà dell'invaso di Bilancino. Interventi di manutenzione straordinaria. Modifiche all'art. 6 l.r. 14/2014*”: considerata la valenza strategica, ambientale

dall'anno 2017, ad incrementare la dotazione organica e a procedere all'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino al numero massimo di dieci unità”.

e turistica dell'invaso di Bilancino, con la l.r. n. 14/2014 ne è stata disposta l'acquisizione al demanio regionale, a seguito della cessione a titolo gratuito da parte di tutti i comuni proprietari della relativa quota di proprietà a favore della Regione. Nella legge regionale citata veniva altresì prevista la stipula di un accordo sostitutivo del provvedimento di concessione al Comune di Barberino del Mugello, con il quale peraltro si disponeva l'obbligo della Regione di concorrere alle spese di investimento per il mantenimento in efficienza delle strutture dell'invaso e delle aree adiacenti allo stesso, per un importo annuo di euro 100.000,00. La relazione finanziaria chiarisce che, non essendo ancora stato sottoscritto l'accordo sostitutivo, *“... si rende necessario prevedere – in relazione all'obbligo posto in capo alla Regione Toscana di concorrere alle spese di investimento per il mantenimento in efficienza delle strutture dell'invaso e delle aree adiacenti allo stesso dal comma 3 lettera g bis) della stessa norma - un suo slittamento all'anno successivo. Di conseguenza risulta adeguata in tal senso l'articolo 6 della l.r. 14/2014, prevedendo una copertura finanziaria della spesa con ipotesi di un suo sostenimento a partire dal 2018. Con la contestuale proposta di legge di 3° variazione al bilancio di previsione 2017/2019 vengono pertanto ridotti gli stanziamenti dell'annualità 2017 del bilancio di previsione 2017/2019 della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” dell'importo di euro 100.000,00, mentre viene confermata la copertura finanziaria della stessa somma di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Risulta confermato il carattere di spesa ricorrente, così come il fatto che la stessa costituisce un tetto massimo annuo”*.

- art. 9 *“Estensione allo scavalco del porto di Livorno e alla linea per la Garfagnana del contributo regionale già previsto per il raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca. Modifiche all'articolo 33 della l.r. 86/2014”*: mediante le modifiche all'art. 33 della l.r. 86/2014, viene esteso anche alla realizzazione dello scavalco ferroviario per il collegamento del porto di Livorno con l'Interporto di Guasticce e dello scalo merci di Castelnuovo di Garfagnana il contributo originariamente stanziato per il finanziamento del raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca. Le risorse restano individuate nell'ambito della Missione 10 - Programma 01 - Titolo 1 del bilancio di previsione 2017 – 2019, per il medesimo importo. Nella relazione finanziaria viene chiarito che la norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto *“... è proprio a seguito delle soluzioni progettuali che si stanno delineando in merito al potenziamento della linea ferroviaria nel tratto Pistoia – Lucca, per il quale originariamente erano previsti 450 milioni di euro complessivi, che si stima una*

minore spesa per l'intervento di circa 18,5 milioni di euro. Si ritiene pertanto di destinare le disponibilità che residuano allo scavalco ferroviario di collegamento diretto tra Livorno e l'Interporto Guasticce, nonché allo scalo merci di Castelnuovo Garfagnana”.

- art. 11 *“Contributo straordinario a favore dell'Istituto degli Innocenti. Modifiche all'art. 26 quater della l.r. 82/2015”*: viene incrementata di euro 50.000 la dotazione finanziaria del contributo straordinario previsto dall'art. 26 quater l.r. n. 82/2015, al fine di consentire il completamento di lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà dell'Istituto ma destinato a sede del Centro per l'assistenza all'infanzia dell'Unicef. A tal fine viene incrementato di 50.000 euro lo stanziamento previsto nell'ambito della Missione 12 – Programma 01 – Titolo 2 del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017.

- artt. 15 *“Disposizioni transitorie e in deroga per il comune di Grosseto in materia di controlli sugli impianti termici per la climatizzazione. Modifiche all'articolo 22 bis della l.r. 85/2016”*, 16 *“Disposizioni sul riordino delle partecipazioni societarie nelle quali la Regione è subentrata. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 85/2016”*, 17 *“Disposizioni di prima applicazione. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 85/2016”*, 18 *“Disposizioni finali. Modifiche all'articolo 27 della l.r. 85/2016”*: le norme modificano alcuni articoli della l.r. 85/2016 (recante *“Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle l.r. 39/2005, 87/2009 e 22/2015”*), in conseguenza della mancata conclusione del procedimento di fusione per incorporazione in Arrr S.p.A. delle società energetiche partecipate dalla Regione. La relazione finanziaria afferma testualmente che: *“Tali modifiche non hanno impatto finanziario in quanto attengono unicamente alla titolarità delle funzioni che rimangono per un ulteriore esercizio in capo alle società energetiche, anziché passare ad Arrr S.p.A. dal 1/01/2018, senza che ciò determini alcuna variazione nel circuito finanziario a tali aspetti e definito sia nella l.r. 39/2005 (art. 40) sia nella l.r. 87/2009 (art. 13)”*. Si evidenzia fin da ora che le conclusioni rassegnate nella relazione finanziaria si riferisce alle sole modifiche di cui agli artt. 16, 17 e 18 mentre è del tutto assente qualsiasi riferimento alle possibili ricadute finanziarie conseguenti all'applicazione dell'art. 15 (evidentemente introdotto successivamente), il quale ha modificato il comma 1 dell'art. 22 bis della l.r. n. 85/2016 come segue: *“... il Comune di Grosseto esercita sul territorio di competenza le funzioni di controllo sugli impianti termici ed introita i contributi necessari all'esercizio di tali funzioni, sino al 31 dicembre 2018”*, così prorogando il regime originariamente in scadenza al 31/12/2017.

- art. 23 *“Versamento in favore della società Sviluppo Toscana S.p.A. Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 40/2017”*. Con tale disposizione viene sostituito l'art. 19 della l.r. n.

40/2017 e, limitatamente ai profili di interesse, si osserva che per la annualità 2017 gli stanziamenti previsti nell'ambito della Missione 14 – Programma 01 – Titolo 2 sono stati incrementati di euro 5.000.000, portando così la spesa massima autorizzata alla somma complessiva di euro 8.000.000.

- art. 27 “*Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017. Modifiche al preambolo della l.r. 53/2017*”: viene esteso il contributo straordinario anche a favore di associazioni, fondazioni ed istituzioni private, nonché a favore di imprese agricole e della pesca.

- art. 28 “*Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017. Modifiche al preambolo all’art. 1 della l.r. 53/2017*”: viene incrementata la previsione di spesa, che passa da euro 20.000.000 a euro 37.000.000.

- art. 30 “*Contributi a associazioni. Inserimento dell’art. 3 bis nella l.r. 53/2017*”: in ragione degli scopi di pubblico interesse e di rilievo sociale perseguiti da alcuni soggetti privati (associazioni, fondazioni, altre istituzioni private) danneggiati, si riconosce un contributo straordinario di euro 8.000 ciascuno, da erogare secondo le modalità fissate dalla Giunta in un successivo provvedimento. Nella relazione finanziaria si legge che la spesa prevista è pari a complessivi euro 176.000 (tetto di spesa).

- art. 31 “*Microcredito alle imprese agricole e della pesca di Livorno e Pisa colpite dagli eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017. Inserimento dell’art. 3 ter nella l.r. 53/2017*”: viene prevista a favore delle imprese agricole e della pesca l'erogazione di finanziamenti di microcredito a tasso zero e per importo massimo di euro 20.000 ciascuno, da erogare secondo le modalità fissate dalla Giunta in un successivo provvedimento. Nella relazione finanziaria si legge che la spesa prevista è pari a complessivi euro 2.000.000 (tetto di spesa).

- art. 32 “*Norma finanziaria*”. Con tale disposizione si procede all'adeguamento della norma finanziaria della l.r. n. 53/2017 (art. 4) alle modifiche introdotte dai precedenti articoli della legge in esame, incrementando gli stanziamenti interessati.

- art. 33 “*Contributi straordinari per gli interventi, anche sperimentali, per l'abbattimento della carica batterica immediatamente a monte della foce del Fosse dell'Abate, del fosso Fiumetto e del Fosso Motrone*”: l'art. 70 duodecies della l.r. n. 77/2013 (*Legge finanziaria per l'anno 2014*) autorizza la Giunta regionale ad erogare ai Comuni di Viareggio, Pietrasanta e Camaiore contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 775.000,00 per l'anno 2014, ed euro 1.075.000,00 per il 2015 per la realizzazione degli interventi urgenti per

l'abbattimento della carica batterica a monte della foce del Fosso dell'Abate, del Fosso Fiumetto e del Fosso Motrone, nell'ambito di uno specifico accordo di programma tra la Regione, i comuni, e gli altri enti pubblici territorialmente coinvolti. Con la disposizione in esame, nell'ambito dell'accordo di programma anzidetto, si autorizza la Giunta ad erogare a favore del Comune di Camaiore un contributo straordinario fino all'importo massimo e complessivo pari ad euro 1.075.000 nel triennio 2017/2019. La copertura viene individuata nella Missione 9 – Programma 02 – Titoli 1 e 2.

Osservazioni della Sezione

In relazione alla legge in esame si rileva sia imprecisione nella quantificazione degli oneri²⁰, sia assenza di copertura, quest'ultima rinviata a poste di bilancio di previsione ove sono collocati i finanziamenti.

L'assenza di copertura deve ritenersi anche con riferimento a tutte quelle disposizioni che si limitano a rimodulare spese previste da altre leggi regionali (ad esempio art. 13 “*Contributi straordinari per la viabilità dei comuni di Pisa e San Giuliano. Modifiche all'art. 26 quaterdecies della l.r. 82/2015*”), in quanto indicano semplicemente le coordinate di bilancio in cui allocare le ulteriori risorse.

Si sottolinea, infine, anche in questo caso, la non corrispondenza dei dati contenuti nella relazione finanziaria rispetto al testo della legge. Evidentemente, sono state apportate delle modifiche alla proposta di legge di cui la relazione non ha tenuto conto.

Considerazioni della Regione

La Regione dà atto del fatto che “... *come spesso succede soprattutto a questa tipologia di norme (vedi anche l.r. 40/2017), la proposta di legge originaria abbia subito emendamenti di iniziativa consiliare, comporta il fatto che la relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento alla proposta di legge adottata dalla Giunta non risulti più in linea con l'articolato definitivo. In particolare la relazione non contiene indicazioni relativamente alle "integrazioni" consiliari*

²⁰ Si pensi alle risorse previste all'art. 11 (“*Contributo straordinario a favore dell'Istituto degli Innocenti. Modifiche all'art. 26 quater della l.r. 82/2015*”) per la conclusione dei lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà dell'Istituto beneficiario del contributo: nella relazione finanziaria non viene dato conto di come si è proceduto a quantificare tali oneri. Analogamente, risulta di fatto assente qualunque indicazione circa le modalità di calcolo degli oneri inerenti i contributi straordinari ex l.r. 53/2017, che la legge in esame ha esteso a favore di altri soggetti, incrementando le risorse già stanziare (artt. 27/32): le perplessità riguardano in particolare l'attendibilità delle previsioni relative agli importi stanziati, in quanto viene rimessa alla Giunta la definizione delle “... *modalità di determinazione, assegnazione ed erogazione del contributo straordinario...*”.

Medesime considerazioni valgono pure in riferimento agli oneri derivanti dall'art. 23 (“*Versamento in favore della società Sviluppo Toscana SpA. Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 40/2017*”). Con riferimento ai casi in cui viene affermata l'assenza di nuove spese a carico del bilancio regionale (ad esempio: art. 9 “*Estensione allo scavalco del porto di Livorno e alla linea per la Garfagnana del contributo regionale già previsto per il raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca. Modifiche all'articolo 33 della l.r. 86/2014*”), tali affermazioni restano del tutto indimostrate, mancando nella relazione finanziaria ogni evidenza di ciò.

(vedi ad esempio l'articolo 15) ed anche la numerazione degli articoli ha subito variazioni rispetto alla proposta di legge inizialmente approvata dalla Giunta regionale”.

Con riferimento alla assenza di coperture, la Regione precisa che “... la copertura finanziaria della spesa prevista e quantificata risulta indicata con imputazione esatta agli stanziamenti del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 della l.r. 1/2015”.

Valutazioni conclusive

La Sezione prende atto delle considerazioni svolte dalla Regione e tuttavia conferma quanto sopra osservato, ribadendo nuovamente come l'indicazione delle poste contabili non rappresenti una modalità di copertura degli oneri finanziari.

La Sezione invita, per il futuro, ad allegare le versioni aggiornate/definitive delle relazioni finanziarie, al fine di consentire una corretta valutazione delle norme di legge per i profili di interesse.

Articolo *	ONERI			MEZZI DI COPERTURA			
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Esercizi successivi
11	50.000			nessuna indicazione	nessuna indicazione	nessuna indicazione	Rinvio alla legge di bilancio
23	5.000.000			nessuna indicazione	nessuna indicazione		
28 e 32	37.000.000**			nessuna indicazione			
29 e 32	3.000.000			nessuna indicazione			
30 e 32	176.000			nessuna indicazione			
31 e 32	2.000.000			nessuna indicazione			
33	387.000***	500.000	188.000	nessuna indicazione	nessuna indicazione	nessuna indicazione	

*la presente tabella prende in esame i soli articoli che prevedono nuove spese a carico del bilancio regionale

**erano già stanziati risorse per euro 20.000.000; con la legge in esame sono state incrementate per euro 17.000.000

***Importo complessivo è data da euro 189.000 sul titolo I ed euro 198.000 sul titolo.

2.20. Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70 – “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2017”

La legge in esame apporta numerose modifiche a pregresse leggi regionali disciplinanti vari settori.

Secondo la relazione finanziaria, le disposizioni non determinano oneri a carico del bilancio regionale. In particolare, vengono esaminate alcune disposizioni e, segnatamente, gli artt. 19 e 20 (che apportano modifiche alla l.r. n. 60/1996 “*Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della l. 28 dicembre 1995, n. 549*”) e l’art. 73 (che sostituisce l’art. 2 della l.r. n. 26/2012 “*Istituzione della commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”). Nelle osservazioni contenute nella relazione si afferma la irrilevanza finanziaria delle modifiche normative.

Valutazioni conclusive

La relazione finanziaria omette di dar conto di altre disposizioni potenzialmente recanti oneri finanziari, quali ad esempio l’art. 50 (“*Percorsi e requisiti formativi. Modifiche all’art. 10 della l.r. 28/2004*”), che sembra istituire una apposita struttura regionale in materia di accertamento dell’attività lavorativa svolta ai fini del conseguimento della qualifica professionale di estetista (precedentemente attribuite alle competenti camere di commercio).

2.21. Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 – “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese”

La legge in esame sostituisce la precedente legge regionale in materia (l.r. n. 35/2000, “*Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese*”), raccordandosi con le norme di programmazione recate dalla l.r. n. 1/2015 ed in parte innovando rispetto al precedente impianto normativo, in particolare prevedendo l’istituzione di un Fondo unico per le infrastrutture (art. 19). La relazione finanziaria si limita ad affermare che la presente legge “... *va a sostituire la l.r. 35/2000 e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale rispetto a quanto già previsto. In particolare non si segnalano modifiche rispetto al Fondo unico per le imprese (già istituito con l.r. 38/2012 di modifica della l.r. 35/2000), mentre è introdotta ex novo la previsione sul Fondo unico per le infrastrutture (già istituito con Delibere GR n. 924/2009 e n. 946/2012)*”.

Osservazioni della Sezione

In disparte ogni considerazione in merito alla estrema genericità delle dichiarazioni inerenti l'irrilevanza finanziaria delle disposizioni recate dalla legge in esame, si osserva come, in ossequio al principio di autosufficienza della legge di spesa di cui all'art. 81 Cost., il mero richiamo - ai fini della copertura - ad altre leggi regionali o, addirittura, a provvedimenti dell'esecutivo, non sia corretto e, comunque, non consente di svolgere ulteriori valutazioni.

Considerazioni della Regione

La Regione così replica: *“In merito all'osservazione circa la scarsità di informazioni a supporto dell'irrilevanza finanziaria dell'istituzione, con la legge in oggetto, del fondo per le infrastrutture produttive si segnala che nella relazione tecnica si citano le precedenti deliberazioni di Giunta regionale n. 924/2009 e n. 946/2012 che già avevano introdotto tale forma di sostegno nell'ambito della precedente L.R. 35/2000. Con la L.R. 71/2017 in sostanza la disciplina di tale fondo è stata ricondotta al rango legislativo senza introdurre nuovi oneri a carico del bilancio regionale”*.

Valutazioni conclusive

La Sezione prende atto delle osservazioni rese dalla Regione e tuttavia conferma quanto sopra osservato. Come ripetutamente affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte secondo le quali, in base al principio dell'autosufficienza della legge, è quest'ultima che deve definire compiutamente i costi nel rispetto delle modalità tassativamente elencate dalla legge statale.

2.22. Legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73 – “Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo”

La presente legge sostituisce – abrogandola - la pregressa normativa regionale in materia di gestione e controllo del potenziale viticolo (l.r. n. 68/2012), dando così attuazione alla nuova disciplina di settore (l. n. 238/2016 *“Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”* e decreto ministeriale 15 dicembre 2015 *“Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”*).

Tra le varie previsioni, si segnala: l'istituzione di un Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli presso l'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura – Artea (art 5); l'implementazione delle funzioni attribuite a Artea (artt. 4 e 6) e l'attribuzione delle funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge alle “*competenti strutture della Giunta regionale*” (art. 9).

La legge in esame risulta priva di relazione finanziaria.

Valutazioni conclusive

Le funzioni, in materia di gestione e il controllo del potenziale viticolo, erano state trasferite alla Regione già con la l.r. n. 14/2016 (art. 76 “*Norma transitoria. Inserimento dell'articolo 24-bis nella legge regionale n. 68/2012*”), nelle more dell'approvazione della legge regionale di attuazione del regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. La legge in esame, di recepimento della normativa appena richiamata, ha confermato tale attribuzione.

Per quanto di interesse, si osserva come l'intestazione di nuove funzioni, con conseguente necessità di una riorganizzazione della struttura amministrativa preposta, comporti solitamente oneri finanziari, come più volte osservato nel corso della presente trattazione, dei quali tuttavia viene omessa qualsiasi considerazione. Si ritiene opportuno altresì evidenziare che, neppure con riguardo al regime transitorio stabilito dalla precedente legge (l.r. n. 14/2016), erano state previste coperture. Sarebbe dunque stato opportuno predisporre una relazione finanziaria proprio per dar conto della presenza o meno di oneri a carico del bilancio.

2.23. Legge regionale 14 dicembre 2017, n. 74 – “Disciplina dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro)”

La presente legge, in ottemperanza a quanto previsto dalla l.r. n. 28/2015 e dalla successiva l.r. n. 84/2014, procede al riordino di due istituti del Servizio Sanitario Regionale: l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (Ispo) e Istituto Toscano Tumori (Itt). Le disposizioni recate dalla legge in esame dispongono in particolare l'assorbimento delle funzioni dell'Itt da parte dell'Ispo (il quale assume la nuova denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica – Ispro) e la costituzione di un nuovo organismo specifico con funzioni di coordinamento della rete oncologica toscana (Organismo di coordinamento della rete oncologica toscana). Le norme transitorie dispongono in merito al trasferimento di personale e di beni (mobili ed immobili) da Itt al nuovo ente. La norma

finanziaria dispone in merito alle coperture, indicando: al comma 1, l'assenza di oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale, rispetto alla precedente legislazione; al comma 2, le poste contabili ove sono stanziati le risorse in riferimento al bilancio di previsione 2017/2018, rinviando – per gli anni successivi – alla legge di bilancio.

La relazione finanziaria stima la spesa annua a regime pari ad euro 7.641.000, da ritenersi non aggiuntivi rispetto alla legislazione previgente. Viene inoltre dato conto di un risparmio (effettivo a regime) pari ad euro 133.120.

Osservazioni della Sezione

Nella relazione finanziaria non viene data contezza del risparmio che la novella legislativa comporta. In proposito, è invece necessario evidenziare le differenze rispetto al precedente assetto (anche considerando lo stretto margine di risparmio che la stessa relazione indica, cioè poco più di 130.000 euro rispetto ad un onere annuale complessivo di quasi otto milioni).

Considerazioni della Regione

La Regione, oltre a segnalare un possibile refuso nelle osservazioni della Sezione, nuovamente afferma la presenza di copertura per gli oneri finanziari, giacché “... *ai sensi dell'art. 14, comma 2 della l.r. 1/2015, viene utilizzata una delle due modalità di copertura mediante mezzi di bilancio, ovvero quella che prevede l'utilizzo degli stanziamenti di spesa il cui importo sia stato autonomamente determinato dal bilancio, nei limiti della quota parte non ancora impegnata*”.

Valutazioni conclusive

la Sezione rimanda, per tale aspetto a quanto osservato al par. 2.1 con riferimento alla assenza di copertura laddove si operi un mero rinvio alla legge di bilancio.

ONERI			MEZZI DI COPERTURA			
2017	2018	2019	2017	2018	2019	Esercizi successivi
	7.461.000	7.461.000		Nessuna indicazione	Nessuna indicazione	Rinvio alla legge di bilancio

2.24. Legge regionale 14 dicembre 2017, n. 75 – “Disposizioni in materia di partecipazione e di tutela dell’utenza nell’ambito del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”

Al fine di rafforzare ulteriormente il ruolo dei comitati di partecipazione istituiti presso le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale nonché di garantire un più alto livello di

coinvolgimento da parte dei cittadini, integrando i vari organismi partecipativi, la legge in esame prevede – tra l’altro – l’istituzione del Consiglio dei cittadini per la salute (art. 2), il Comitato aziendale di partecipazione (art. 3) ed il Comitato di partecipazione di zona-distretto ed altre forme associative (art. 4). L’art. 7 indica le coordinate del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2018 e 2019, su cui sono allocate le risorse per far fronte agli oneri derivanti dalla attuazione dell’art. 2; per gli oneri a carico degli esercizi successivi, rinvia alla legge di bilancio. A mente del medesimo articolo, gli oneri inerenti l’art. 3 sono a carico delle aziende sanitarie, mentre dalle restanti disposizioni non deriverebbero oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Valutazioni conclusive

La relazione finanziaria risulta estremamente sintetica, non consentendo così di valutare l’esattezza della quantificazione. La copertura è affidata -come sempre- alle poste contabili di bilancio, ed è conseguentemente, per le ragioni più volte esplicitate, assente. Inoltre, sarebbe stato opportuno dare contezza dell’affermazione di cui al comma 2 dell’art. 7 della legge in esame, a mente del quale, le uniche disposizioni recanti oneri finanziari sarebbero gli artt. 2 e 4.

ONERI			MEZZI DI COPERTURA			
2017	2018	2019	2017	2018	2019	Esercizi successivi
	51.750.000	51.750.000		Nessuna indicazione	Nessuna indicazione	Rinvio alla legge di bilancio

2.25. Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81 – “Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l’autonomia personale delle persone con disabilità”

Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità motoria, in attuazione della L n. 104/1992 (*Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*), nonché la effettiva partecipazione ed inclusione sociale, viene prevista con la presente legge l’istituzione - per l’annualità 2018 – di una misura di sostegno finanziario a carattere sperimentale, volta a promuovere interventi atti a favorire la mobilità individuale e l’autonomia personale (ad esempio, l’acquisto di autoveicoli nuovi, adattati o usati da adattare, per il trasporto di persone permanentemente non deambulanti). A tal fine, la Regione istituisce un fondo, pari ad euro 200.000 per l’annualità 2018, per la concessione di tali contributi.

Valutazioni conclusive

La relazione finanziaria omette qualsiasi analisi quantitativa. Gli oneri sono coperti mediante fondi e accantonamenti.

ONERI			MEZZI DI COPERTURA			
2017	2018	2019	2017	2018	2019	Esercizi successivi
	200.000			Fondi e accantonamenti		

3. Considerazioni conclusive sulla tipologia di copertura finanziaria adottata nelle leggi regionali del 2017

All'esito della verifica eseguita sulle tipologie di coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali di spesa emanate dalla Regione Toscana nel corso dell'anno 2017, si ritiene di dover formulare alcune osservazioni.

Preliminarmente, in ordine agli strumenti adottati dal legislatore regionale per garantire il rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria dei progetti di legge comportanti oneri, si deve ricordare che l'art. 31 lett. a) della l.r. n. 1/2015 demandava alla Giunta la competenza ad adottare il regolamento recante le disposizioni operative circa la verifica della copertura finanziaria delle leggi. Tale atto, tuttavia, non è stato mai emanato e, di conseguenza, continua ad applicarsi il precedente regolamento di attuazione della previgente normativa (l.r. n. 36/2001). Appare evidente, dunque, l'esigenza di un adeguato intervento regolamentare al fine di una organica definizione attuativa del quadro normativo e giurisprudenziale.

In via generale, si è rilevato che la maggior parte delle relazioni tecniche esaminate - laddove presenti²¹- non fa riferimento diretto ed espresso agli oneri finanziari che derivano dalle disposizioni cui accedono, bensì si limita ad indicare le poste di bilancio finalizzate alla relativa copertura e la determinazione della corrispondente dotazione finanziaria. In alcuni casi, si è fatto ricorso al rinvio a decisioni affidate alla Giunta regionale²².

Con riguardo a tale prassi, la Sezione ritiene di dover ribadire, come già fatto in passato, la necessità che il legislatore regionale provveda a scandire, in coerenza con la *ratio* della

²¹ Su un totale di 64 leggi regionali adottate nel corso del 2017, ben 29 di esse, risultano prive di relazione finanziaria e, segnatamente, quelle recanti i numeri: 3, 5, 8, 10, 11, 15, 17, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 37, 43, 44, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 65, 66, 67, 72 e 73. Delle 29 leggi regionali non corredate da relazione finanziaria, 7 recano disposizioni potenzialmente rilevanti sotto il profilo finanziario (nn. 8, 26, 31, 55, 65, 66, 73).

²² Cfr., ad esempio, artt. 3 e 12 l.r. n. 21/2017, art. 23 l.r. n. 40/2017, artt. 30 e 31 l.r. n. 68/2017.

normativa contabile, i diversi correlati momenti della individuazione e quantificazione degli oneri finanziari, rispetto a quello pur strettamente consequenziale, della relativa copertura. Il primo momento appare invero necessario e propedeutico dal punto di vista logico-giuridico e della coerenza procedurale, non potendosi ritenere assorbito ed implicitamente compreso nella sola indicazione (ove presente) della copertura. Tale assunto si rinviene nella stessa giurisprudenza costituzionale, laddove (sentenza n. 181 del 2013) afferma la necessità che “... quale presupposto della copertura finanziaria occorre la previa quantificazione della spesa o dell’onere, per l’evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un’entità indefinita ...”.

Neppure può ritenersi soddisfacente il rinvio della quantificazione dell’onere ad una fonte subprimaria (nella specie, alla Giunta) come ripetutamente affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte in quanto, in base al principio dell’autosufficienza della legge, è quest’ultima che deve definire compiutamente i costi nel rispetto delle modalità tassativamente elencate dalla legge statale.

È stato possibile rilevare, inoltre, soprattutto per le leggi di maggiore complessità, che le relazioni redatte con riferimento alle proposte iniziali non sempre sono state aggiornate a seguito del testo licenziato dal legislatore (v. l.r. n. 60/2017) e che, anche nel caso in cui ciò è avvenuto (v. l.r. n. 68/2017) le modifiche apportate si sono rivelate insufficienti a fornire elementi conoscitivi su tutte le disposizioni finanziarie le quali hanno integrato la legge medesima.

Sul punto, preso atto che la stessa Regione riconosce che in molti casi la relazione finanziaria inviata alla Corte non coincide con quella relativa al dato normativo approvato, si sottolinea la necessità che, in futuro, la Regione trasmetta le varie relazioni finanziarie che hanno accompagnato il progetto di legge nel corso dell’iter di approvazione, al fine di consentire una corretta valutazione.

Anche per l’anno in corso –come per i precedenti- l’analisi delle leggi regionali ha permesso di individuarne molteplici che comportano degli oneri finanziari, sebbene siano state ritenute di contenuto meramente normativo (ad esempio, l.r. nn. 2, 8, 21, 36 del 2017). Sottostimare tale circostanza pone in dubbio la correttezza delle previsioni normative regionali, dal momento che il difetto di copertura finanziaria, in quanto vizio essenziale della legge, ne potrebbe portare alla declaratoria di incostituzionalità. Solo una corretta redazione della relazione tecnica è in grado di fornire una giustificazione degli stanziamenti di bilancio,

in quanto idonea a rappresentare le modalità dinamiche attraverso cui qualunque sopravvenienza può essere gestita in ossequio al principio dell'equilibrio del bilancio.

Per quanto concerne l'apposizione clausola di neutralità finanziaria, deve essere sottolineato che, se da un verso è deputata allo scopo di formalizzare, nel dispositivo normativo, l'assenza di qualsiasi nuovo o maggior onere, dall'altro tuttavia non deve essere considerata mera clausola di stile, esigendo -al contrario- la dimostrazione di quanto dichiarato (v. l.r. n. 8/2017).

Infine, si rileva che, nonostante nella legislazione regionale del 2017 esaminata siano presenti provvedimenti di una certa rilevanza, suscettibili, in caso di scostamento rispetto agli oneri previsti, di alterare gli equilibri di bilancio, non si registra l'utilizzo di clausole di salvaguardia (v. l.r. n. 16/2017 e l.r. n. 57/2017).

Al riguardo questa Sezione ritiene di dover ribadire la necessità di una specifica clausola di salvaguardia ogni volta che la spesa autorizzata è espressa in termini di previsione, per la compensazione degli effetti che eccedano dette previsioni.

Sebbene tale previsione non sia contenuta nella legge di contabilità regionale, le disposizioni del comma 12 dell'art. 17 della l. n. 196/2009, rappresentano espressione di un principio generale volto a garantire l'obbligo di copertura delle leggi di spesa ed, in quanto tali, direttamente applicabili alle Regioni e alle Province autonome, per effetto dell'art. 19, comma 2 della stessa legge, così come peraltro ribadito anche dalla Corte costituzionale (n. 224/2014).

Da ultimo, relativamente agli articoli attributivi di contributi a fondazioni (Fondazione Carnevale di Viareggio e Fondazione sistema Toscana) la Sezione in questa sede si limita ad esprimere perplessità in merito alla contribuzione regionale al ripiano delle relative perdite, richiamando all'uopo la giurisprudenza del giudice contabile.

Le considerazioni testé svolte paiono doversi confermare anche a seguito dell'attenta analisi delle osservazioni pervenute dalla Regione, delle quali si è avuto modo di dare dettagliatamente conto in occasione dell'esame delle singole leggi regionali.

Tuttavia, in generale, preme ribadire, ancora una volta, quanto segue:

- relativamente a quanto osservato dalla Regione in merito alla assenza della relazione finanziaria, la Sezione ricorda ulteriormente che la l.r. 1/2015 art. 17 comma 2 dispone che la relazione finanziaria “.. indica, nel caso di leggi che non determinano nuove o maggiori spese ovvero corredate da clausole di neutralità finanziaria, i dati e gli elementi idonei a comprovare l'ipotesi di invarianza di oneri complessivi a carico della finanza regionale,

eventualmente indicando le risorse già disponibili sul bilancio di previsione per l'attuazione delle finalità perseguite” (lett. d). Tale disposizione deve ritenersi prevalente rispetto all'art. 7 della l.r. 55/2008, in base al principio di gerarchia delle fonti: l'art. 17 comma 2 citato rispetto all'art. 7 della l.r. 55/2008 deve ritenersi non solo *lex specialis* ma anche successiva.

- la Regione continua a sostenere la correttezza della copertura degli oneri mediante indicazione delle poste di bilancio (programmi e missioni). Peraltro, oltre quanto rilevato da questa Sezione a tal proposito nel corso della presente trattazione, si richiama quanto stabilito dalla Corte costituzionale sul punto: *“Non può essere condivisa la tesi ... secondo cui costituirebbe sufficiente ottemperanza al principio di copertura dell'art. 81 quarto comma Cost., la formale indicazione di poste di bilancio...”* (corte Cost. 115/2012).

Ancora di recente, il Giudice delle Leggi (sentenza n. 183 del 2016) nel ribadire l'ormai consolidato principio, secondo il quale *“la copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale”* (ex plurimis, sentenza n. 70 del 2012), ha osservato che *“il combinato disposto dell[a] disposizione[e] impugnata con i pertinenti stanziamenti di bilancio, assenti o incipienti, determina il difetto di copertura finanziaria e la conseguente illegittimità dell[a] stessa[a]»* (sentenza n. 241 del 2013) per contrasto con l'art. 81, terzo comma, Cost.”

In sostanza, il necessario raccordo tra articolazioni di bilancio a legislazione vigente e relative modifiche, rischia di risultare sfocato se non accompagnato da una coerente programmazione e conseguente indicazione della rimodulazione interna al programma di cui sia data specifica evidenza anche nella decisione consiliare, attraverso una dettagliata esplicitazione degli “spazi finanziari” conseguenti alla necessaria riduzione di una spesa pregressa, che consenta la parallela copertura della nuova.

In questa necessaria ricostruzione sistematica vanno anche considerate le potenzialità conoscitive offerte da una previa indicazione dei capitoli di bilancio interessati nelle relazioni finanziarie di accompagnamento alle proposte di iniziativa della Giunta, indicazione che può agevolare e costituire essa stessa misura della riprogrammazione normativa delle risorse sottesa alla nuova decisione di spesa.

Da ultimo, si ritiene utile precisare che, nella nota prot. 1345/2018 era stato indicato dalla Regione che le leggi di iniziativa del Consiglio regionale risultavano due (segnatamente, la n. 9 e la n. 33). Successivamente, peraltro tale informazione è stata

rettificata con nota prot. 1419/2017 (ove si è comunicato che le leggi regionali di iniziativa del Consiglio ammontavano a sette: l.r. nn. 9, 18, 31, 33, 55, 75, 81).

Legge numero	Oggetto	Relazione finanziaria	Relazione illustrativa	Relazione tecnico-normativa	Legge di spesa	Oneri 2017	Oneri 2018	Oneri 2019	Copertura finanziaria nel triennio	Copertura finanziaria per esercizi successivi
1	Disposizioni in materia di istruzione, formazione e di concertazione con le parti sociali. Modifiche alla L.R. 32/2002 (TU della normativa della RT in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)	si	si	si						
2	Professioni regolamentate. Modifiche L.R. 73/2008 (Norme in materia di sostegno all'innovazione delle attività professionali intellettuali)	si	si	si	SI		50.000	50.000	nessuna indicazione	rinvio alla legge di bilancio
3	Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale. Modifiche alla L.R. n. 65/2014 - "Norme per il governo del territorio"	no	si	si						
5	Disposizioni in materia di organizzazione, programmazione e bilanci degli enti dipendenti e delle società in house. Modifiche alle L.R. nn. 59/1996 (Ordinamento dell'IRPET), 60/1999 (Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura - ARTEA), 40/2005 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), 28/2008 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.), 30/2009 (Nuova disciplina dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana - ARPAT), 39/2009 (Nuova disciplina del consorzio LAMMA), 87/2009 (Trasformazione della società "Agenzia regione recupero risorse s.p.a." nella società "Agenzia regionale recupero risorse s.p.a." a capitale sociale pubblico. Modifiche L.R. 25/1998), 23/2012 (Istituzione dell'autorità portuale regionale. Modifiche alla L.R. 88/1998 e 1/2005), 80/2012 (Trasformazione dell'ente azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla L.R. 39/2000, 77/2004 e 24/2000), 30/2015 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, 65/1997, 24/2000, 10/2010) e 22/2016 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'agenzia di promozione economica della Toscana - APET. Modifiche alla L.R. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale).	no	si	si	-	-				
8	Disposizioni transitorie in materia di controlli sugli impianti termici. Modifiche alla L.R. 87/2009 e 85/2016.	no	si	si	SI*					

Legge numero	Oggetto	Relazione finanziaria	Relazione illustrativa	Relazione tecnico-normativa	Legge di spesa	Oneri 2017	Oneri 2018	Oneri 2019	Copertura finanziaria nel triennio	Copertura finanziaria per esercizi successivi
9	Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della RT e degli anniversari storici. Istituzione dei premi regionali Di valorizzazione del territorio "Innovazione - Made in Tuscany" e "Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane". Modifiche alla L.R. 46/2015 (<i>Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio Regionale per la valorizzazione delle attività statutarie. Abrogazione L.R. 26/2001</i>).	si	si	no	SI	803.200	849.200	849.000	nessuna indicazione	rinvio alla legge di bilancio
10	Incompatibilità dei componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM). Modifiche alla L.R. 22/2002 (<i>Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni</i>).	no	si	no						
11	Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla L.R. 40/2005 (<i>Disciplina del servizio sanitario regionale</i>) e 41/2005 (<i>Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale</i>).	NO	si	si						
15	Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle L.R. 3/1994, 25/1998, 39/2000, 32/2002, 1/2004, 7/2005, 39/2005, 41/2005, 1/2006, 14/2007, 9/2008, 16/2009, 20/2009, 26/2009, 29/2009, 40/2009, 54/2009, 58/2009, 9/2010, 21/2010, 55/2011, 27/2012, 51/2013, 21/2015, 30/2015.	NO	SI	SI						
16	Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla L.R. 22/2015 e 70/2015.	SI	SI	SI	SI	4.650.954	4.579.254	4.579.254	nessuna indicazione (per i soli oneri relativi all'ALL. F. la copertura è indicata in "fondi e accantonamenti" - euro 65.700 per il 2017)	rinvio alla legge di bilancio
17	Nuova disciplina dei distretti rurali	NO	SI	SI						
18	Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in toscana	SI	SI	SI	SI (minori entrate)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	nessuna indicazione	
21	Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla L.R. 82/2009 (<i>Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale</i>)	si	si	si	SI	80.000	80.000	80.000	nessuna indicazione	rinvio alla legge di bilancio

Legge numero	Oggetto	Relazione finanziaria	Relazione illustrativa	Relazione tecnico-normativa	Legge di spesa	Oneri 2017	Oneri 2018	Oneri 2019	Copertura finanziaria nel triennio	Copertura finanziaria per esercizi successivi
	<i>integrato) e 51/2009 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento).</i>									
22	<i>Modifiche alla L.R. 38/2004 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)</i>	no	si	si						
24	Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana. Modifiche alle L.R. 40/2012	no	si	si						
25	Disposizioni in materia di conferenza di servizi. Modifiche alle L.R. 1/2009 (TU in materia di organizzazione e ordinamento del personale), 40/2009 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), 10/2010 (Norme in materia di VAS, VIA, AIA e di AUA).	no	si	si						
26	Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla L.R. 40/2009 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) e 55/2014 (Disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Adeguamento al d.lgs. n. 39/2013).	no	si	no						
27	Disposizioni in materia di formazione. Modifiche alla L.R. 32/2002 (TU della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).	no	si	si						
28	Disposizioni in materia di gare e manifestazioni fuori strada. Modifiche alla L.R. 48/1994 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore)	no	si	no						
30	Continuità territoriale dell'Isola d'Elba. Modifiche alla L.R. 89/2016 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2017).	no	si	no						
31	Disposizioni in materia di tartufi. Modifiche alla L.R. 50/1995 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ambienti tartufigeni).	no	si	no	SI**					
33	Contributi per l'anno 2017 per le città murate della Toscana. Modifiche alla l.r. 46/2016.	SI	SI	NO	SI	900.000			nessuna indicazione	
34	Disposizioni in materia di affittacamere. Modifiche alla Lr. 86/2016.	NO	SI	SI						

<i>Legge numero</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Relazione finanziaria</i>	<i>Relazione illustrativa</i>	<i>Relazione tecnico-normativa</i>	<i>Legge di spesa</i>	<i>Oneri 2017</i>	<i>Oneri 2018</i>	<i>Oneri 2019</i>	<i>Copertura finanziaria nel triennio</i>	<i>Copertura finanziaria per esercizi successivi</i>
35	Accesso degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale. Modifiche alla l.r. 59/2009.	NO	SI	NO						
36	Disposizioni in merito al nuovo assetto organizzativo delle funzioni di governo clinico regionale, della Commissione regionale di bioetica e dei comitati etici della Toscana. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 51/2009.	SI	SI	SI	SI	1.250	5.000	5.000	nessuna indicazione	rinvio alla legge di bilancio
37	Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di manufatti per esigenze venatorie. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 84/2016 e 65/2014.	NO	SI	SI						
38	RENDICONTO 2016*									
39	BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA 2017/2019 - ASSESTAMENTO*									
40	Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017 - 2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017.	SI	SI	NO	SI	43.831.212	47.267.076	44.617.076	nessuna indicazione	rinvio alla legge di bilancio
41	BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA 2017/2019 - 1^ VARIAZIONE*									
42	Disposizioni per la successione della Regione Toscana nei beni e nei rapporti della Provincia di Lucca conseguenti al riordino delle funzioni provinciali, e per la conclusione del processo di riordino. Modifiche alla l.r. 22/2015.	SI	SI	SI	SI	212.550	211.350	211.350	nessuna indicazione	rinvio alla legge di bilancio
43	Abrogazione della legge regionale 14 aprile 2003, n. 21 (Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 122, comma 4, della Costituzione).	NO	SI	NO						
44	Disposizioni urgenti per l'attuazione della deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2017, n. 55 concernente la modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.	NO	SI	NO						
47	Tempi di apertura delle farmacie di cui all'articolo 1 bis della l. 475/1968 o da trasferire per decentramento. Modifiche alla l.r. 16/2000.									
50	Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento ai decreti legislativi 126/2016, 127/2016 e 222/2016. Modifiche alle leggi regionali 65/2014, 39/2005 e 68/2011.	NO	SI	SI						
51	Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alla l.r. 86/2014 ed alla l.r. 82/2015.	SI	SI	SI	SI (modifica della ripartizione)				nessuna indicazione	nessuna indicazione

<i>Legge numero</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Relazione finanziaria</i>	<i>Relazione illustrativa</i>	<i>Relazione tecnico-normativa</i>	<i>Legge di spesa</i>	<i>Oneri 2017</i>	<i>Oneri 2018</i>	<i>Oneri 2019</i>	<i>Copertura finanziaria nel triennio</i>	<i>Copertura finanziaria per esercizi successivi</i>
					temporale della spesa a carico del bilancio)					
52	Bilancio di previsione finanziario 2017-2019. Seconda variazione*									
53	Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 9 e 10 settembre 2017 verificatisi nei territori dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e Collesalvetti.	SI	SI	SI	SI	20.000.000			fondi e accantonamenti	
54	Disposizioni regionali in materia di contratti pubblici. Modifiche alla l.r. 38/2007.	NO	SI	SI						
55	Disposizioni in materia di tutela dall'amianto. Modifiche alla l.r. 51/2013.	NO	SI	NO	SI**					
56	Disposizioni transitorie per il piano del Parco delle Alpi Apuane.	NO	SI	NO						
57	Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016	SI	SI	SI	SI	3.000.000	3.000.000		fondi e accantonamenti	
58	Norme in materia di affittacamere, bed and breakfast e obblighi di comunicazione. Modifiche alla l.r. 86/2016.	NO	SI	NO						
59	Disposizioni in materia di gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne. Modifiche alla l.r. 7/2005.	NO	SI	NO						
60	Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità.	SI	SI	SI	SI		150.000	150.000	nessuna indicazione	
61	Interventi a sostegno dei comuni della Versilia. Modifiche alla l.r. 40/2017.	NO	SI	NO						
64	Disposizioni in materia di accesso all'impiego regionale, attività extraimpiego e strutture di supporto agli organi politici. Modifiche alla l.r. n.1/2009 e alla l.r. n. 4/2008.	SI	SI	SI	SI	1.000	1.000	1.000	nessuna indicazione	rinvio alla legge di bilancio
65	Istituzione del Comune di Rio, per fusione dei Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba.	NO	SI	SI	SI**					
66	Istituzione del Comune di Laterina Pergine Valdarno, per fusione dei Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina.	NO	SI	SI	SI**					
67	Modifiche agli articoli 228 e 229 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (<i>Norme per il governo del territorio</i>).	NO	SI	SI						
68	Interventi normativi relativi alla terza variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi	SI	SI	SI	SI	47.613.000	500.000	188.000	nessuna indicazione	

Legge numero	Oggetto	Relazione finanziaria	Relazione illustrativa	Relazione tecnico-normativa	Legge di spesa	Oneri 2017	Oneri 2018	Oneri 2019	Copertura finanziaria nel triennio	Copertura finanziaria per esercizi successivi
	regionali 88/1998, 65/2010, 23/2012, 77/2012, 77/2013, 14/2014, 86/2014, 82/2015, 85/2016, 89/2016, 16/2017, 40/2017, 53/2017.									
69	Bilancio di previsione finanziario 2017-2019. Terza variazione*									
70	Legge di manutenzione dell'ordinamento reg.le 2017	SI	SI	SI	SI**					
71	Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese	SI	SI	SI	SI**					
72	Disposizioni relative ai destinatari delle agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana. Modifiche alla L.r. 18/2017.	NO	SI	NO						
73	Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo.	NO	SI	SI	SI**					
74	Disciplina dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO).	SI	SI	SI	SI		7.641.000	7.641.000	nessuna indicazione	rinvio alla legge di bilancio
75	Disposizioni in materia di partecipazione e di tutela dell'utenza nell'ambito del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. n. 40/2005.	SI	SI	NO	SI		51.750.000	51.750.000	nessuna indicazione	rinvio alla legge di bilancio
77	Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018*									
78	Legge di stabilità per l'anno 2018*									
79	Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020*									
80	Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 31/2000--, 22/2002, 40/2005, 14/2007, 53/2008, 9/2010, 21/2010, 65/2014, 69/2014, 1/2015, 22/2016.	NO	SI	SI						
81	Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità.	SI	SI	SI	SI		200.000		nessuna indicazione	

* Queste leggi non sono oggetto del presente referto. ** Leggi qualificate dalla Sezione come potenzialmente rilevanti sotto il profilo finanziario.

APPENDICE NORMATIVA

- 1. Costituzione della Repubblica Italiana (Art. 81);**
- 2. L. 31 Dicembre 2009, n. 196 - Legge di contabilità e finanza pubblica (artt. 17-19);**
- 3. D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (artt. 11, 36, 38, 39, 44, 45, 48, 49, 51, 67, 80);**
- 4. L.R. 7 Gennaio 2015, n. 1 - Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. n. 20/2008;**
- 5. L.R. 22 Ottobre 2008, n. 55 - Disposizioni in materia di qualità della normazione;**
- 6. D.P.G.R. 19/12/2001, n. 61/R Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).**

4. Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 81

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

5. L. 31 Dicembre 2009, n. 196 - Legge di contabilità e finanza pubblica (estratto)

Art. 17 Copertura finanziaria delle leggi

1. *In attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma. Nel caso si verificchino nuove o maggiori spese rispetto alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e 12-quater. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:*

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruità della copertura è valutata anche in relazione all'effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri;

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, né quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.

1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti.

4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti

tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.

5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3.

6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3.

6-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria.

7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni.

8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza, dandone completa informazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.

12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi

sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva.

12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis, si provvede ai sensi del comma 13.

12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggiore spesa.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.

Art. 18 Fondi speciali

1. La prima sezione della legge di bilancio prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nel DEF. In tabelle allegate alla prima sezione della legge di bilancio sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartite per Ministeri. Nella relazione illustrativa del disegno di legge di bilancio, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in appositi fondi la cui riduzione,

ai fini della integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti o di nuovi programmi, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.

2. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

3. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo nonché per le leggi approvate entro l'anno e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro l'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze. In tal caso, le nuove o maggiori spese sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore le norme che le autorizzano e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a).

Art. 19 Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico

1. Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.

2. Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17.

6. D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (estratto).

Art. 11 Schemi di bilancio

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati:

a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

b) allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;

c) allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall'art. 11-ter.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini.

3. Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;

h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;

f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;

i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;

j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;

k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;

l) il prospetto dei dati SIOPE;

m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;

o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;

p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

5. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

a) i criteri di valutazione utilizzati;

b) le principali voci del conto del bilancio;

c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e

dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);

f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;

g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;

n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

7. *Al documento tecnico di accompagnamento delle regioni di cui all'art. 39, comma 10, e al piano esecutivo di gestione degli enti locali di cui all'art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono allegati:*

a) *il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/1;*

b) *il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/2.*

8. *Le amministrazioni di cui al comma 1 articolate in organismi strumentali come definiti dall'art. 1, comma 2, approvano, contestualmente al rendiconto della gestione di cui al comma 1, lettera b), anche il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali. Il rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del consiglio regionale.*

9. *Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel rispetto dello schema previsto dal comma 1, lettera b), è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da a) a g). Al fine di consentire l'elaborazione del rendiconto consolidato l'ente disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali.*

10. *Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione degli allegati di cui al comma 3, lettere e) ed f), e di cui al comma 4, lettere d), e), h), j) e k), è facoltativa.*

11. *Gli schemi di bilancio di cui al presente articolo sono modificati ed integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. A decorrere dal 2016, gli allegati riguardanti gli equilibri sono integrati in attuazione dell'art. 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.*

12. *Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio*

pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.

13. Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale.

14. A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

15. A decorrere dal 2015 gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 adottano gli schemi di bilancio di cui al comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria cui affiancano nel 2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996 che possono non essere compilati.

16. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

17. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9.

Art. 36 Principi generali in materia di finanza regionale

1. Il presente titolo disciplina i bilanci delle regioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

2. *La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.*

3. *Le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFER), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione allegato al presente decreto. Il DEFR è approvato con una delibera del consiglio regionale. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.*

4. *La regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al presente decreto.*

5. *Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto.*

Art. 38 Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria

1. *Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.*

2. *Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.*

Art. 39 Il sistema di bilancio delle regioni

1. *Il Consiglio regionale approva ogni anno, con legge, il bilancio di previsione finanziario che rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale in vigore.*

2. *Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 9, con le modalità previste dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1, dallo statuto e dall'ordinamento contabile. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.*

3. *Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite:*

a) *agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;*

b) *agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.*

4. *A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di ciascuno degli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.*

5. *Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto:*

a) *l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;*

b) *l'ammontare delle previsioni di competenza definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;*

c) *l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno negli esercizi cui il bilancio si riferisce;*

d) *l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.*

6. *Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo ad*

obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, e sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

7. Nel bilancio di previsione finanziario, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:

a) in entrata, gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in c/capitale;

b) nell'entrata del primo esercizio, gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi individuati dall'art. 42, comma 8, con l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata anticipatamente;

c) in spesa, l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto può essere iscritto nella spesa del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 12;

d) in entrata, il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente.

8. Nel bilancio, ciascun stanziamento di spesa di cui al comma 5, lettere b) e c), individua:

a) la quota che è già stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio di riferimento;

b) la quota dello stanziamento di competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi e degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi. Con riferimento a tale quota, non è possibile impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il medesimo codice del piano dei conti della spesa cui il fondo si riferisce.

9. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio regionale, le previsioni di cui al comma 5, lettere c) e d), per ogni unità di voto e le previsioni del comma 7.

10. Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio la giunta approva, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio. L'ordinamento contabile disciplina le modalità con cui, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale, provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, ed ad assegnare ai

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese. I capitoli di entrata e di spesa sono raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti di cui all'art. 4.

11. Alla legge concernente il bilancio di previsione finanziario sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, e i seguenti documenti:

a) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;

b) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera b).

12. Al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di cui al comma 10 sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 7.

13. Al bilancio finanziario gestionale di cui al comma 10 è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario individuate dall'art. 20, comma 1, ove previsto, per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto è articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Se il bilancio gestionale della regione risulta articolato in modo da distinguere la gestione ordinaria dalla gestione sanitaria, tale allegato non è richiesto.

14. In relazione a quanto disposto dal comma 6, le regioni adottano misure organizzative idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonché la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa.

15. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della regione e dei bilanci di cui all'art. 47.

16. Nella sezione del sito internet della regione dedicata ai bilanci sono pubblicati: il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale, le variazioni del bilancio di previsione, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento, il bilancio di previsione assestato, il documento tecnico di accompagnamento assestato e il bilancio gestionale assestato.

Art. 44 Classificazione delle entrate

1. Nel bilancio della regione le entrate sono ripartite, secondo le modalità indicate all'art. 15, in:

a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;

b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto.

2. Ai fini della gestione le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli. Le categorie di entrata delle regioni sono individuate dall'elenco di cui all'allegato n. 13. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie.

3. Le entrate in c/capitale e derivanti da debito sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente.

Art. 45 Classificazione delle spese

1. Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate secondo le modalità indicate all'art. 14 in:

a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle regioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;

b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto. I programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter dell'art. 14, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14.

2. Ai fini della gestione, i programmi sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I macroaggregati di spesa delle regioni sono individuati dall'elenco di cui all'allegato n. 14. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati.

Art. 48 Fondi di riserva

1. Nel bilancio regionale sono iscritti:

a) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese obbligatorie» dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le

spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificative per espressa disposizione normativa;

b) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla lettera a), e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità;

c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al comma 3.

2. L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalità e i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, escludendo la possibilità di utilizzarli per l'imputazione di atti di spesa. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera a), sono disposti con decreto dirigenziale. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera b), sono disposti con delibere della giunta regionale.

3. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è iscritto nel solo bilancio di cassa per un importo definito in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta, secondo modalità indicate dall'ordinamento contabile regionale in misura non superiore ad un dodicesimo e i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con decreto dirigenziale.

Art. 49 Fondi speciali

1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

2. I fondi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa; ma solo ai fini del prelievo di somme da iscriverne in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

3. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

4. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono economie di spesa.

5. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, ma in corso di approvazione da parte del Consiglio, può farsi riferimento alle quote non utilizzate dei relativi fondi speciali di detto esercizio. A tal fine, le economie di spesa derivanti dalle quote non utilizzate di tali fondi speciali costituiscono una quota accantonata

del risultato di amministrazione, destinata alla copertura finanziaria di spese derivanti dai relativi provvedimenti legislativi, purché tali provvedimenti siano approvati entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo.

Art. 51 Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale

1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.

2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:

a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;

f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b);

g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti.

3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.

4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono

effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta, nonché le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti.

5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.

6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:

a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);

b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;

c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;

d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;

e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;

f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);

h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.

8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.

9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Art. 67 Autonomia contabile del consiglio regionale

1. Le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali.

2. Il consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al presente decreto.

3. La presidenza del consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare, secondo le norme previste nel regolamento interno di questa, il rendiconto del Consiglio regionale. Le relative risultanze finali confluiscono nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3. Al fine di consentire il predetto consolidato, l'assemblea consiliare approva il proprio rendiconto entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 80 Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Le disposizioni del Titolo I, III, IV e V si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi, e le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. Per quanto non diversamente disposto dal titolo II del presente decreto, restano confermate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

3. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Ogni richiamo agli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, contenuti in decreti, disposizioni di legge e atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, agli articoli 78, 79 e 80 del presente decreto.

7. L.R. 7 Gennaio 2015, n. 1 - Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. n. 20/2008 (estratto).

Art. 13 Legislazione ordinaria.

1. La Regione, nel rispetto dei principi dettati dall'articolo 38 del D.Lgs. 118/2011, conforma la propria legislazione alle seguenti tipologie:

a) leggi che prevedono spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali;

b) leggi che dispongono spese a carattere pluriennale;

c) leggi che prevedono spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa;

d) leggi che istituiscono o sopprimono entrate regionali oppure ne variano il gettito, disciplinando diversamente i relativi elementi costitutivi.

2. Le leggi di cui al comma 1, lettera a), stabiliscono direttamente l'ammontare delle spese per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, da intendersi come limite massimo, indicandone in termini di competenza la relativa copertura, e rinviano alla legge di bilancio la quantificazione dell'onere per gli esercizi successivi.

3. Le leggi di cui al comma 1, lettera b), determinano l'ammontare complessivo della spesa, da intendersi come limite massimo, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi, e ne indicano in termini di competenza la relativa copertura.

4. Le leggi di cui al comma 1, lettera c), quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione, nonché l'onere a regime, e ne indicano in termini di competenza la relativa copertura.

5. Le leggi di cui al comma 1, lettera d), quantificano gli effetti che, nei singoli esercizi ed a regime, saranno presuntivamente prodotti dalle relative disposizioni e ne indicano in termini di competenza la relativa copertura.

Art. 14 Mezzi di copertura finanziaria delle leggi regionali.

1. *Alla copertura finanziaria delle leggi regionali si provvede con mezzi di bilancio e con interventi legislativi, nel rispetto dei vincoli di destinazione eventualmente impressi alle entrate regionali.*

2. *Costituiscono copertura mediante mezzi di bilancio, l'utilizzazione degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali o la riduzione di stanziamenti di spesa il cui importo sia stato autonomamente determinato dal bilancio, nei limiti della quota parte non ancora impegnata di tali stanziamenti. I mezzi di copertura sono indicati:*

a) *in relazione alla prima annualità del bilancio di previsione, nel caso di leggi che comportano oneri a carico del solo esercizio corrente;*

b) *in relazione alla prima annualità del bilancio di previsione ed alle annualità successive, negli altri casi.*

3. *Costituisce copertura mediante interventi normativi, la modifica della legislazione vigente in modo da istituire nuove o maggiori entrate o da ridurre le spese derivanti dalle preesistenti disposizioni che stabilivano direttamente la somma da stanziare ovvero che determinavano automatismi di spesa.*

4. *Per le leggi di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), nel caso in cui, per l'entità dell'intervento, l'eventuale scostamento rispetto all'onere previsto sia suscettibile di alterare gli equilibri di bilancio, è definita una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni. Con il regolamento di cui all'articolo 31 sono definiti i criteri e le modalità per l'applicazione della clausola di salvaguardia.*

5. *Le leggi che comportano oneri a carico di esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio di previsione si considerano integralmente coperte qualora lo siano con riguardo al periodo considerato dal bilancio di previsione, a condizione che i relativi oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano comunque l'importo maggiore nel periodo considerato dal bilancio di previsione.*

6. *Nei casi diversi da quelli indicati al comma 5, la legge quantifica l'onere massimo previsto oltre il bilancio di previsione ed indica i mezzi di copertura individuando le spese a carattere continuativo da ridurre nell'anno in cui l'onere si manifesta.*

Art. 15 Fondi speciali.

1. *L'elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali è allegato alla legge di bilancio.*

2. *L'elenco di cui al comma 1, è articolato in specifiche partite, ciascuna delle quali indica l'oggetto del provvedimento e, distintamente per la parte corrente e per quella in conto capitale, le somme destinate alla copertura finanziaria sui singoli esercizi considerati dal bilancio di previsione.*

3. *Nel corso dell'esercizio le disponibilità dei fondi speciali possono essere utilizzate anche per fornire la copertura a provvedimenti legislativi non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1, a condizione che il provvedimento da coprire indichi gli interventi inseriti nell'elenco ai quali viene sottratta la relativa copertura.*

4. *É precluso l'impiego di accantonamenti dei fondi speciali finanziati con risorse di conto capitale per iniziative di parte corrente.*

Art. 16 Fondo speciale per le leggi di iniziativa del Consiglio regionale.

1. *Nel bilancio regionale è iscritto un fondo speciale destinato, a decorrere dalla X legislatura, a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali di iniziativa del Consiglio regionale di cui si preveda il perfezionamento nel corso dell'esercizio finanziario successivo e che siano destinati a produrre effetti finanziari negli esercizi considerati dal bilancio di previsione.*

2. *La legge di bilancio provvede alla determinazione dell'importo del fondo di cui al comma 1, mediante un apposito accantonamento distinto tra parte corrente e in conto capitale, a cui il Consiglio regionale può attingere fino a concorrenza della somma disponibile.*

Art. 17 Relazione tecnico-finanziaria.

1. *Le proposte di legge e gli emendamenti che comportano conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnico-finanziaria.*

2. *La relazione tecnico-finanziaria:*

a) *esplicita le metodologie seguite e gli elementi ed i criteri di calcolo impiegati;*

b) *fornisce una valutazione sull'attendibilità della quantificazione delle grandezze finanziarie;*

c) *evidenzia gli eventuali oneri di gestione indotti dagli interventi;*

d) *indica, nel caso di leggi che non determinano nuove o maggiori spese ovvero corredate di clausole di neutralità finanziaria, i dati e gli elementi idonei a comprovare l'ipotesi di invarianza degli oneri complessivi a carico della finanza regionale, eventualmente anche indicando le risorse già disponibili sul bilancio di previsione per l'attuazione delle finalità perseguite.*

3. *In caso di proposte di legge e di emendamenti consiliari che comportano conseguenze finanziarie, il Presidente del Consiglio regionale richiede alla Giunta regionale una verifica sui contenuti delle relazioni tecnico-finanziarie correlate. La Giunta regionale provvede entro trenta giorni dalla richiesta, nel caso di proposte di legge e, nel più breve termine tecnicamente possibile, nel caso di emendamenti.*

Art. 18 Procedimento di adozione della legge di stabilità, delle leggi ad essa collegate e della legge di bilancio.

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di legge di bilancio, la proposta di legge di stabilità e le eventuali proposte di legge ad essa collegate.

2. Per leggi collegate alla legge di stabilità si intendono, oltre a quelle previste dal D.Lgs. 118/2011 e dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 dello stesso D.Lgs. 118/2011, esclusivamente quelle leggi motivatamente indicate come tali dalla Giunta regionale nel DEFR, in virtù della loro stretta attinenza al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa, equità e sviluppo che compongono la complessiva manovra economica e di bilancio della Regione necessaria per attuare il DEFR e la nota di aggiornamento, e che non siano state oggetto di valutazione contraria da parte del Consiglio regionale.

3. Entro il 20 settembre di ogni anno, la Giunta regionale può presentare, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, un documento preliminare che integra il DEFR con riferimento alle leggi collegate di cui al comma 2. Il Consiglio regionale, entro il 10 ottobre, mediante l'approvazione di un atto di indirizzo, esprime la propria valutazione riguardo a tali leggi e, in tale contesto, può procedere ad una revisione della valutazione già espressa con riferimento alle leggi collegate indicate nel DEFR.

4. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1, oppure la valutazione contraria espressa dal Consiglio regionale ai sensi dei commi 2 e 3, comporta per le proposte di legge presentate come collegate alla legge di stabilità la perdita del requisito del collegamento ed il conseguente esame secondo le procedure ordinarie.

5. Lo svolgimento della sessione unica nella quale sono approvati, nell'ordine, le proposte di legge collegate, la proposta di legge di stabilità e la proposta di legge di bilancio, è disciplinato dal regolamento interno del Consiglio regionale.

6. L'esercizio provvisorio è autorizzato dal Consiglio regionale con legge proposta dalla Giunta regionale, per un periodo non superiore a quello stabilito dallo Statuto.

Art. 32 Abrogazioni.

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana);

b) legge regionale 27 dicembre 2004, n. 76 (*Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 "Ordinamento contabile della Regione Toscana"*);

c) comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (*Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale*);

d) articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (*Legge finanziaria per l'anno 2009*);

e) articolo 105 della legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75 (*Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009*);

f) articolo 135 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (*Legge finanziaria per l'anno 2012*);

g) legge regionale 22 maggio 2012, n. 22 (*Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 "Ordinamento contabile della Regione Toscana"*);

h) articolo 147 della legge regionale 18 giugno 2012, n. 29 (*Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012*);

i) articolo 20 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (*Legge finanziaria per l'anno 2013*);

l) legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (*Disposizioni in materia di programmazione regionale*);

m) articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 47 (*Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013*).

2. A far data dall'approvazione del nuovo PRS, sono abrogate le disposizioni di leggi regionali che disciplinano piani o programmi regionali non previsti dal PRS medesimo ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

7.1. L.R. 22 Ottobre 2008, n. 55 - Disposizioni in materia di qualità della normazione (estratto).

Art. 7 Documentazione a corredo delle proposte di legge.

1. Le proposte di legge sono corredate della relazione illustrativa delle finalità generali, della relazione tecnico-normativa e della relazione tecnico-finanziaria, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Non sono corredate della relazione tecnico-finanziaria le leggi di bilancio e relative leggi di variazione, le leggi di assestamento, le leggi di rendiconto e le leggi che, secondo quanto attestato espressamente dalla relazione illustrativa, non comportano effetti finanziari.

3. La relazione tecnico-normativa indica l'eventuale avvenuta notifica della proposta alla Commissione europea, ai sensi delle disposizioni in materia di regime di aiuti alle imprese, di servizi nel mercato interno e di norme tecniche.

4. Le proposte di legge sono corredate, nei casi e nelle forme previsti dai regolamenti interni del Consiglio e della Giunta, di:

a) relazione sugli esiti dell'AIR;

b) scheda di legittimità;

c) scheda di fattibilità;

d) altri documenti idonei a fornire un più ampio quadro conoscitivo sulla proposta di legge e le sue finalità.

5. Per le proposte di legge di iniziativa consiliare e per la legge di manutenzione di cui all'articolo 13, la relazione illustrativa può sostituire la relazione tecnico-normativa.

6. I regolamenti interni del Consiglio e della Giunta possono dettare ulteriori specifiche disposizioni sui contenuti dei documenti di cui ai commi 1 e 4, sulla base delle intese di cui all'articolo 20.

Art. 19 Numerazione delle leggi e dei regolamenti.

1. Le leggi e i regolamenti regionali hanno un'unica numerazione progressiva per ciascun anno solare. A tal fine il numero viene assegnato a ciascuno di essi al momento della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

2. Nei regolamenti il numero progressivo assegnato è seguito da "/R".

3. I regolamenti interni del Consiglio e della Giunta sono numerati con autonome serie numeriche progressive, senza limitazione temporale.

4. I regolamenti interni del Consiglio vigenti all'entrata in vigore della presente legge acquisiscono la rispettiva numerazione secondo l'ordine cronologico della loro approvazione, a seguito di deliberazione dell'Ufficio di presidenza.

8. D.P.G.R. 19/12/2001, n. 61/R Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana) (estratto).

Art. 71-bis Verifica della copertura finanziaria delle leggi.

1. La copertura finanziaria delle leggi di spesa nonché di quelle che riducono il gettito delle entrate, prevista dall'articolo 11 della L.R. n. 36/2001, è verificata dalla competente struttura della Direzione generale Bilancio e Finanze sulla base dell'articolato della proposta di legge e della relazione tecnica predisposti dal settore competente per materia.

2. Non costituisce attestazione di copertura finanziaria l'esame effettuato dalla stessa struttura della Direzione generale Bilancio e Finanze sul documento preliminare della proposta di legge, da trasmettersi al Consiglio regionale in attuazione dell'articolo 48 dello Statuto.

Art. 71-ter Relazione tecnico-finanziaria.

1. La relazione tecnico-finanziaria è redatta dal settore competente nella materia della proposta di legge ed è verificata dalla competente struttura della Direzione generale Bilancio e Finanze.

2. La Giunta regionale adotta con propria decisione le direttive e lo schema tipo per la redazione della relazione tecnica.

